

CXCI.

TORNATA DEL 30 GIUGNO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Congedo (pag. 6498) — Presentazione di disegni di legge (pag. 6498, 6499) e di relazioni (pag. 6499, 6522, 6529) — È approvato senza discussione il disegno di legge: « Autorizzazione dell'esercizio provvisorio fino al 31 dicembre 1911 dello stato di previsione dell'entrata e della spesa della colonia Eritrea e di quello della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 636) (pag. 6499) — Votazione a scrutinio segreto — Annuncio di una interpellanza del senatore Fiore (pag. 6500) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Soppressione del Comitato per l'esame dei progetti di navi e riorganizzazione del Consiglio superiore di marina » (N. 456-A) (pag. 6500) — Dopo osservazioni del senatore Astengo (pag. 6500) al quale risponde il ministro della marina (pag. 6500), la discussione generale è chiusa — Sull'art. 2 parlano i senatori Maurigi (pag. 6501), Martinez (pag. 6502), Franchetti, relatore (pag. 6502), e il ministro della marina (pag. 6501, 6502) — Sull'art. 3 parlano i senatori Grenet (pag. 6502) e il ministro della marina — Dopo l'art. 4 il senatore Grenet propone un articolo aggiuntivo (pag. 6502), che dopo osservazioni del senatore Franchetti, relatore (pag. 6503, 6504) e del ministro della marina (pag. 6503, 6504), ritira (pag. 6502) — Il senatore Franchetti, relatore fa osservazioni agli articoli 5 (pag. 6504) ed 8 (pag. 6505) — Sull'art. 11 parlano il senatore Di Brocchetti (pag. 6506), Franchetti, relatore (pag. 6506) e il ministro (pag. 6506) — All'art. 12 fa osservazioni il senatore Grenet (pag. 6507); risponde il relatore, senatore Franchetti (pag. 6507) — Senza osservazioni sono approvati gli altri articoli e la tabella annessa al disegno di legge, il quale è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 6508) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Provvedimenti riguardanti i sottufficiali e i sottocapi del Corpo Reale equipaggi » (N. 568) — È approvato un ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e accettato dal Governo (pag. 6508) — Sull'art. 1 parlano il senatore Lamberti (pag. 6509) e il ministro della marina (pag. 6509) — Sull'art. 3 parlano i senatori Lamberti (pag. 6510), Franchetti, relatore (pag. 6510) e il ministro della marina (pag. 6510) — Sull'art. 7 parlano i senatori Maurigi (pag. 6512), Franchetti, relatore (pag. 6511, 6512, 6513) e il ministro della marina (pag. 6512) — Senza discussione sono approvati gli altri articoli del disegno di legge, che è rimandato allo scrutinio segreto (pag. 6515) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Riduzione della ferma dei carabinieri Reali » (N. 581), parlano i senatori Lamberti (pag. 6515, 6516) e Sismondo, relatore (pag. 6515) — Senza discussione sono approvati gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 6516) — Sono approvati senza discussione i disegni di legge: « Provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali » (N. 596) (pag. 6517); « Stato dei sottufficiali del Regio esercito » (N. 597) (pag. 6520); « Modificazione all'articolo 4, lettera g, della legge 5 aprile 1908, n. 161, per l'ordinamento della Somalia italiana » (N. 622) (pag. 6528) — Nella discussione del disegno di legge: « Proseguimento della ferrovia eritrea da Asmara a Cheren » (N. 622), parlano i senatori Pedotti, relatore (pag. 6529, 6531) Lamberti (pag. 6531, 6532), e il ministro degli affari esteri (pag. 6530, 6532) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Risultato di votazione (pag. 6532).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici.

BORGATTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Ruffo chiede un congedo di quindici giorni per motivi di famiglia.

Se non si fanno osservazioni, il congedo si intenderà accordato.

Presentazione di disegni di legge.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Sistemazione dell'accasermamento delle truppe del presidio di Vicenza;

Autorizzazione per la vendita di terreni della cinta orientale al comune di Genova.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e passati agli Uffici.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Sistemazione di due scuole elementari nautiche in Napoli e Venezia sulle navi *Caracciolo* e *Scilla*;

Proroga al 30 giugno 1912 del termine prescritto dall'art. 14 della legge 13 giugno 1910, n. 306, per la presentazione al Parlamento delle proposte di riordinamento della Casse invalidi della marina mercantile.

A nome poi del Presidente del Consiglio e del ministro del tesoro, ho pure l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

Spesa straordinaria di lire 1,200,000 per lo acquisto dell'area occorrente per la costruzione della nuova sede del Ministero della marina e della caserma del Corpo Reale equipaggi.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno la via prescritta dal regolamento.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Approvazione di spesa per la formazione del nuovo Gran Libro della rendita nominativa 3.50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1912, derivata dalla conversione dei consolidati 5 e 4 per cento (legge 29 giugno 1906, n. 262);

Nuove assegnazioni di fondi ad alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-911 per provvedere al pagamento di saldi di spese residue di precedenti esercizi;

Maggiori assegnazioni al capitolo n. 83 e diminuzione di stanziamenti al capitolo n. 45 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11.

Aumento della dotazione della Camera dei deputati per gli esercizi finanziari 1910-911 e 1911-912;

Istituzione di un secondo posto di chimico saggiaatore nel ruolo organico del personale della Regia Zecca.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione dell'esercizio provvisorio fino al 31 dicembre 1911 dello stato di previsione dell'entrata e della spesa della colonia Eritrea e di quello della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-1912 » (N. 636).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione dell'esercizio provvisorio fino al 31 dicembre 1911 dello stato di previsione dell'entrata e della spesa della colonia Eritrea e di quello della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-1912 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-1912, e non oltre il 31 dicembre 1911, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere secondo le leggi in vigore, le entrate e a pagare le spese delle colonie medesime in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera il 10 giugno 1911 secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di articolo unico, sarà immediatamente votato a scrutinio segreto, stante la sua urgenza.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge or ora esaminato.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di disegni di legge.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Nuova proroga quinquennale per i tribunali misti (della riforma) in Egitto e applicazione della legge egiziana sulla stampa ai cittadini italiani residenti nel Vice-Reame;

Maggiore assegnazione straordinaria per completare i lavori di adattamento e di arredamento degli edifici delle Regie ambasciate a Parigi e Vienna.

Prego il Senato di voler trasmettere il primo disegno di legge alla Commissione dei trattati ed il secondo a quella di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro degli affari esteri della presentazione di questi disegni di legge.

Come il Senato ha udito, l'onor. ministro propone che il primo sia rimesso per l'esame alla Commissione dei trattati ed il secondo a quella di finanze.

Se non si fanno osservazioni, così s'intenderà stabilito.

Per il progetto di legge
sulla riforma del Consiglio coloniale.

FRANCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI. Mi permetto di chiedere all'onor. ministro degli affari esteri quando discuteremo il progetto di legge per la riforma del Consiglio coloniale.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Il progetto di legge, del quale l'onorevole Franchetti mi domanda notizie, non è stato ancora approvato dall'altro ramo del Parlamento, dinanzi al quale pende tuttora.

FRANCHETTI. La ringrazio.

Presentazione di relazione.

DI BRAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI BRAZZA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge:

Proroga della facoltà concessa al Governo con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Di Brazzà della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che l'onorevole senatore Fiore ha presentato la seguente interpellanza diretta all'onorevole ministro degli affari esteri:

« Il sottoscritto domanda d'interpellare il ministro degli affari esteri sul funzionamento della legge 9 giugno 1907, n. 298, e circa l'opportunità di riformarla ».

Domando all'onorevole ministro degli affari esteri se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Io sono completamente agli ordini del Senato, e mi dichiaro disposto a rispondere all'interpellanza presentata dall'onorevole senatore Fiore quando piaccia all'interpellante ed al Senato.

PRESIDENTE. Allora lo svolgimento dell'interpellanza presentata dall'onorevole senatore Fiore al ministro degli affari esteri, sarà posta all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Soppressione del Comitato per l'esame dei progetti di navi e riorganizzazione del Consiglio superiore di marina » (N. 456-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Soppressione del Comitato per l'esame dei progetti di navi e riorganizzazione del Consiglio superiore di marina ».

Avverto il Senato che, in ordine al rilievo fatto dal senatore Qualterio, nella tornata del 28 giugno, che, per errore, alcuni articoli proposti dall'Ufficio centrale, erano nella relazione stampati come facenti parte del disegno di legge ministeriale, la relazione dell'Ufficio centrale è stata ristampata e corretta, e si è accertato che nella bozza, deliberata dal relatore e dalla Segreteria trasmessa alla tipografia, gli articoli accennati facevano parte effettivamente

del disegno di legge dell'Ufficio centrale e che solo nel procedere alla tiratura, per errore di impaginazione della tipografia, detti articoli furono spostati.

Come il Senato ricorda, siamo ancora in tema di discussione generale.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io vorrei pregare l'onorevole ministro della marina di acconsentire a volere modificare una parola della tabella del personale occorrente per l'Ufficio tecnico dei progetti delle navi. Al terzo periodo dove è scritto « ufficiali inferiori del Genio navale », io vorrei che si togliesse la parola *inferiori*. Si lascierebbe così al ministro una maggiore libertà di scelta, perchè può accadere che non sempre l'ufficiale inferiore possa avere la necessaria esperienza, proveniente più che altro dalla prolungata pratica del servizio.

Levando quella parola, il ministro avrebbe un potere discrezionale maggiore ed io credo che egli non lo vorrà rifiutare, accogliendo la mia proposta.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Non ho difficoltà a sopprimere, come l'onorevole senatore Astengo propone, la parola « inferiori » accanto ad « ufficiali », nel terzo periodo della tabella.

Soltanto debbo avvertire che, probabilmente, non sarà cosa facile destinare un ufficiale superiore a quei posti, che sono posti di aiuto al capo reparto. Inoltre vi è da fare una considerazione di una certa importanza. Destinando un ufficiale superiore a quel posto, si avrebbe un eccessivo numero di ufficiali superiori al Ministero e l'organico del Corpo degli ingegneri del Genio navale non lo consentirebbe. Ad ogni modo, ripeto, io non ho difficoltà ad accettare la proposta fatta dall'onorevole senatore Astengo, inquantochè la soppressione di questa parola dà al ministro la possibilità di chiamare eventualmente anche un ufficiale superiore a coprire quell'incarico, qualora quell'ufficiale avesse speciali attitudini, cosa che in pratica potrebbe benissimo verificarsi.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Ringrazio l'onorevole ministro di avere accettato la mia proposta di soppressione. Vuol dire che avendo egli una maggiore libertà di scelta ne userà nel modo che crederà più conveniente.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La legge n. 404 del 27 giugno 1907 è modificata dagli articoli seguenti: -

(Approvato).

FRANCHETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. Prima di passare alla discussione dell'art. 2, mi sia permesso di fare una osservazione sulla numerazione degli articoli del disegno di legge.

Siccome nel testo dell'Ufficio centrale, che è appunto quello che si discute, l'articolo secondo del progetto ministeriale, è stato soppresso, l'art. 3º, del disegno di legge dovrà prendere il n. 2. Dovrà analogamente modificarsi la numerazione degli articoli successivi.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Franchetti fa opportunamente rilevare che, essendo stato soppresso l'articolo n. 2, bisognerà cambiare la numerazione di tutti gli altri articoli del disegno di legge. In sede di coordinamento si terrà conto di questa osservazione.

Passeremo ora alla discussione dell'articolo 3, che per conseguenza diventa articolo 2. Lo rileggo:

Art. 2.

L'art. 2 della suddetta legge è sostituito dal seguente:

Fanno parte del Consiglio superiore di marina:

l'ammiraglio, o un vice-ammiraglio, presidente;

un vice-ammiraglio, membro ordinario, e con le funzioni di vice-presidente;

un contrammiraglio, membro ordinario;

un tenente generale del Genio navale, membro ordinario;

un maggior generale del Genio navale, membro ordinario;

il maggior generale macchinista, membro ordinario;

un capitano di vascello, membro ordinario;

un colonnello del Genio navale, membro ordinario;

un capitano di fregata o di vascello, del ruolo degli specialisti direzionali, membro ordinario.

MAURIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. Mi permetta il Senato di fare una osservazione a proposito dell'articolo 3 ora in discussione.

Si dice in esso che del Consiglio superiore di marina fanno parte oltre l'ammiraglio, un vice-ammiraglio, un contrammiraglio ecc. ed un tenente generale del Genio navale. Ora, a me sembra che sia necessario di dire non un tenente generale del Genio navale, ma il tenente generale del Genio navale, perchè di tenenti generali del Genio navale non ve ne è che uno, mentre lasciando la dizione così com'è potrebbe sorgere il dubbio che ne fossero invece due.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Creandosi con questa legge un ufficio tecnico, al quale è preposto un ufficiale generale del Genio navale, questo ufficiale potrebbe essere eventualmente il tenente generale del Genio navale ed allora, se nell'art. 3 si mette il tenente generale, ci troveremo nell'impossibilità di poter affidare al tenente generale, in caso eventuale, la direzione di quest'ufficio tecnico.

Perciò, anche per tener conto della giusta osservazione fatta dall'onor. senatore Maurigi, si potrebbe dire: « Due ufficiali generali del Genio navale, membri ordinari » e sopprimere i due incisi che parlano di un tenente generale e di un maggior generale.

Faccio perciò proposta di modificazione dell'articolo in questo senso.

MAURIGI. Ringrazio l'onorevole ministro di avere tenuto conto della mia osservazione.

FRANCHETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. L'Ufficio centrale aderisce ben volentieri alla modificazione proposta dall'on. ministro della marina.

MARTINEZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINEZ. Vorrei pregare l'onorevole ministro di un semplice chiarimento, se cioè in questa nuova formazione del Consiglio superiore della marina il direttore generale borghese sia stato dimenticato, ovvero escluso per qualche speciale ragione.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Il senatore Grenet già aveva fatto notare questa dimenticanza. Io dichiaro che non ho alcuna difficoltà di aggiungere ai membri del Consiglio superiore anche il direttore generale dei servizi amministrativi il quale non era prima stato compreso, perchè nel regolamento del Consiglio superiore è detto che il Consiglio superiore, può chiamare il direttore generale dei servizi amministrativi ogni volta che lo creda. Ripeto però che non ho alcuna difficoltà a che sia aggiunto nella costituzione del Consiglio superiore anche il direttore generale dei servizi amministrativi, il quale spesso per certi affari è incaricato di fare le relazioni, ad esempio, quando si tratta di sussidi ecc. Ciò sempre che l'Ufficio centrale accetti questa aggiunta.

FRANCHETTI, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha alcuna difficoltà, anzi è ben lieto di accettare questa aggiunta.

PRESIDENTE. Rileggo allora l'art. 2 come è stato modificato.

L'art. 2 della suddetta legge è sostituito dal seguente:

Fanno parte del Consiglio superiore di marina:

l'ammiraglio, o un vice-ammiraglio, presidente;

un vice-ammiraglio, membro ordinario, e con le funzioni di vice-presidente;

un contrammiraglio, membro ordinario;

due ufficiali generali del Genio navale, membri ordinari;

il maggior generale macchinista, membro ordinario;

il direttore generale dei servizi amministrativi al Ministero della marina, membro ordinario;

un capitano di vascello, membro ordinario;

un colonnello del Genio navale, membro ordinario;

un capitano di fregata o di vascello, del ruolo degli specialisti direzionali, membro ordinario.

FRANCHETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. Ho domandato la parola per una semplice questione di forma. Desidererei sapere dall'on. ministro se bisogna mettere questo direttore generale dei servizi amministrativi immediatamente prima dei capitani di vascello, ovvero prima dei maggiori generali.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Si può mettere immediatamente prima dei capitani di vascello.

PRESIDENTE. Sta bene allora l'articolo come è stato testè letto.

Nessun altro domandando di parlare, pongo ai voti questo art. 2.

Chi l'approva favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Spettano al Consiglio superiore di marina:

a) le mansioni indicate negli articoli 5, 6 e 7 della legge n. 404 del 27 giugno 1907;

b) la determinazione dei criteri relativi alla esecuzione dei programmi generali riguardanti i progetti, le trasformazioni e le grandi riparazioni delle navi;

c) la condotta delle prove in mare, la determinazione delle condizioni tecniche dei capitolati per oggetti di uso corrente, la composizione degli inventari delle navi.

GRENET. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRENET. Sul comma c di questo articolo farei osservare che la composizione degli inventari delle navi è un lavoro talmente laborioso e minuto che non è possibile sia fatto da un alto Consesso come il Consiglio superiore di

marina. Questo lavoro è stato fatto sempre dai Consigli di lavoro dipartimentali. Affidarlo ora al Consiglio superiore, significherebbe dover chiamare un gran numero di ufficiali ed impiegati per eseguirlo.

Mi pare quindi che si potrebbe dire «l'assegnazione delle dotazioni principali delle navi». Così il Consiglio superiore deciderebbe quali debbono essere le dotazioni, ma non scenderebbe ai particolari.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Accetto la modificazione che consiste nel sostituire in questo comma *c*, alle parole «la composizione degli inventari delle navi» le altre «l'assegnazione delle dotazioni principali delle navi».

FRANCHETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. Vorrei chiedere all'onor. ministro un chiarimento. C'è nessuna regola, nessun criterio per distinguere gli elementi principali degli inventari delle navi da quelli che non lo sono? Questa è la prima domanda: ma avrei anche una seconda domanda a fare: continuando ad affidare ai Consigli dipartimentali la compilazione degli inventari delle navi, vi è egli modo di assicurare l'uniformità tra tutte le navi? Non sarebbe possibile assegnare, se non al Consiglio superiore almeno ad altro organo centrale dell'Amministrazione la compilazione degli inventari tipi e dei capitoli relativi agli oggetti che li compongono? Perché è certo che l'azienda industriale della nostra marina non potrebbe che guadagnare se creasse tipi uniformi e costanti per tutti gli accessori, meccanismi od altro per tutte le navi che, per le loro dimensioni e la loro destinazione, comportano una simile uniformità.

Ciò porterebbe nell'azienda industriale una notevole economia di spesa, di tempo e di lavoro, poiché risparmierebbe la necessità di dover fare per ogni nave lo studio di quei particolari e semplificherebbe il servizio delle forniture e delle riparazioni, pur lasciando aperta la via, all'organo incaricato della compilazione di questi inventari tipi, di modifi-

carli parzialmente in quanto fosse richiesto da nuove invenzioni.

Ad esempio, nelle grandi industrie private si usa questo sistema: vi sono degli *albums* dove sono i modelli di tutti gli accessori che possono essere di tipo costante e quei tipi si applicano, magari con dimensioni diverse a seconda dell'importanza della nave.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Accetto la raccomandazione dell'onorevole Franchetti, e trovo che sarebbe comodissimo l'album a cui egli ha alluso, e che io non ho mai avuto per le mani. Quanto poi alla distinzione fra le dotazioni principali delle navi e le dotazioni di ordine secondario, io credo sia questione che potrà essere definita col regolamento, che accompagnerà la presente legge.

FRANCHETTI, *relatore*. Non insisto.

GRENET. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRENET. Io proporrei un articolo aggiuntivo che mi pare fosse anche nell'antico regolamento del Consiglio superiore.

PRESIDENTE. Prima votiamo questa lettera *c* dell'art. 4, ora 3, con la modificazione dell'ultimo inciso dove alle parole «la composizione degli inventari delle navi» si propone di sostituire le altre «l'assegnazione delle dotazioni principali delle navi».

Con questa modificazione pongo ai voti il comma *c* di questo art. 4.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

GRENET. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRENET. A questo punto io vorrei proporre un articolo 4 *bis* così concepito:

«Trattandosi di affari di indole militare e tecnica il presidente designerà quali membri debbano prendere parte alle sedute».

PRESIDENTE. Potrebbe anche essere un comma aggiuntivo all'art. 4.

FRANCHETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. Nell'art. 3 della legge del 1907 è detto: «sono membri straordinari del Consiglio superiore di marina, i di-

rettori generali, e i capi degli uffici principali del Ministero. Essi intervengono alle sedute a richiesta del presidente del Consiglio superiore di marina, prendono parte alla discussione ed hanno voto deliberativo ».

Secondo questo articolo, è già stabilito che chi chiama i membri a prendere parte al Consiglio, sarebbe precisamente il presidente del Consiglio superiore di marina. Siccome tutto quello, di questa legge del 1907, che non è stato abrogato, rimane, anche questo articolo resta in vigore; quindi non vedo la necessità della proposta del senatore Grenet.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Io credo che la proposta del senatore Grenet sia motivata dal fatto, che nella composizione del Consiglio superiore fu aggiunto un membro civile che non ne faceva parte secondo la legge del 1907.

Qualora si debbano trattare dal Consiglio questioni di indole puramente militare, la presenza di questo membro civile diviene superflua; per questa ragione potrebbe accettarsi la proposta del senatore Grenet.

FRANCHETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. Faccio osservare che coll'articolo già votato noi abbiamo ammesso questo direttore generale dei servizi amministrativi a far parte del Consiglio superiore come membro ordinario; adesso poi con una disposizione successiva si vorrebbe annullare quella disposizione, non solo, ma infliggere una specie di stato di inferiorità di fronte ai colleghi del Consiglio superiore, a questo capo di servizio civile, il quale potrebbe essere escluso dalle sedute di un Corpo del quale è membro ordinario.

GRENET. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRENET. Io non ho difficoltà ad accettare quanto dice l'onor. Franchetti. Avevo fatto questa proposta, perchè sono gli stessi membri del Consiglio che, quando vedono che la loro opera non è necessaria nell'argomento da discutere, domandano al presidente di essere es-

nerati; stantechè essi stessi lo dicono: « non è una materia che mi riguarda ».

Questo si pratica sin d'ora, ma sarebbe utile specificarlo meglio...

FRANCHETTI, *relatore*. Ma non occorre metterlo nella legge.

GRENET. Ad ogni modo io non insisto, e ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Se non vi sono ulteriori osservazioni, pongo ai voti l'art. 3.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 4.

Agli articoli 12, 13 e 14 della legge n. 404, del 27 giugno 1907, sono sostituiti i seguenti.

(Approvato).

Art. 5.

È istituito presso il Ministero della marina un ufficio dei progetti delle navi, al quale spetterà la compilazione o la revisione in base ai criterii di cui nella lettera *b* del precedente articolo 4.

a) di tutti i progetti di costruzioni, trasformazioni e grandi riparazioni delle Regie navi in tutte le loro parti ed apparati, dei calcoli e dei disegni relativi a tali progetti;

b) delle condizioni tecniche di tutti i capitoli che si riferiscono alla costruzione od alla riparazione delle Regie navi ed alle loro parti ed apparati di qualsiasi genere.

Il detto ufficio eseguirà inoltre tutti gli studi che gli verranno dal ministro affidati.

Sono trasferite a detto ufficio tutte le attribuzioni ad esso spettanti in forza della presente legge, che sono state fin ora esercitate da altri organi dell'Amministrazione della marina.

FRANCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI. Alla fine del primo paragrafo di questo articolo si parla del « precedente articolo 4 », dovrebbe invece dirsi del « precedente art. 3 ». In armonia col cambiamento di numerazione degli articoli già approvati dal Senato.

PRESIDENTE. Sta bene; si terrà conto della sua osservazione.

Pongo quindi ai voti l'art. 5 modificato nel modo indicato dall'on. relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

L'ufficio di cui all'articolo precedente è presieduto da un ufficiale generale del Genio navale con il titolo di direttore generale capo dell'ufficio per i progetti delle navi, al quale spetta la personale responsabilità delle compilazioni e revisioni di progetti, ed in genere dei lavori e degli studi eseguiti dall'ufficio, ferma, per la parte che loro spetta, la responsabilità del Comitato degli ammiragli e quella del Consiglio superiore di marina.

(Approvato).

Art. 7.

I progetti portati allo stato esecutivo e le condizioni tecniche dei capitoli come pure le eventuali deliberazioni negative concernenti progetti preparati da terzi saranno, dall'ufficio per i progetti delle navi, trasmessi al Consiglio superiore di marina, il quale comunicherà ad esso per iscritto le sue eventuali osservazioni e controproposte.

A queste il capo dell'ufficio risponderà pure per iscritto, anche quando le accetti.

In caso di divergenza, deciderà il ministro con disposizioni scritte e motivate. Discutendosi un progetto, il cui autore sia estraneo al Consiglio superiore di marina e all'ufficio per i progetti delle navi, questo sarà chiamato ad intervenire nella discussione ed a presentare i suoi pareri per iscritto.

I progetti definitivi condotti allo stato esecutivo saranno sottoposti al ministro, il quale non potrà modificarli in nulla, se non mediante disposizioni scritte e motivate.

(Approvato).

Art. 8.

Così il Consiglio superiore di marina come il Comitato per i progetti delle navi potranno chiedere al ministro che siano istituiti quegli esperimenti che essi riputeranno necessari.

Intorno a queste domande il ministro deciderà mediante disposizioni scritte e motivate.

FRANCHETTI, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. In questo articolo è incorso un errore di stampa.

L'articolo dice: « Così il Consiglio superiore di marina come il Comitato per i progetti delle navi » ecc. ed invece deve dire: « Così il Consiglio superiore di marina come il capo dell'ufficio per i progetti delle navi » ecc.

PRESIDENTE. Consente l'onorevole ministro in questa modificazione?

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Consento.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo modificato nel senso proposto dal relatore e cioè che alle parole « il Comitato » si sostituiscono le altre « il capo di ufficio ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Non potrà iniziarsi l'esecuzione dei progetti di costruzioni, trasformazioni e grandi riparazioni prima che questi siano stati portati allo stato esecutivo ed approvati dal ministro.

(Approvato).

Art. 10.

Dopo detta approvazione, nessuna modificazione potrà essere portata ai progetti e disegni approvati, se non abbia seguito la intera procedura prescritta dalla presente legge per i progetti stessi.

(Approvato).

Art. 11.

L'ufficio dei progetti delle navi è suddiviso nei seguenti reparti, con le attribuzioni per ciascuno di essi qui sotto notate:

1° *Reparto*. — Progetti riguardanti gli scafi ed i relativi accessori, retto da un ufficiale superiore del Genio navale.

Spetta a questo reparto compilare i progetti, preparare le condizioni tecniche dei capitoli per forniture di navi, per tutto ciò che riguarda lo scafo ed i suoi accessori; rivedere e timbrare i relativi disegni inviati dalle ditte.

2° *Reparto*. — Progetti riguardanti gli apparati motori, retto da un ufficiale superiore del Genio navale.

Questo reparto ha mansioni analoghe al precedente, per ciò che si riferisce agli apparati motori.

3° *Reparto*. — Progetti riguardanti gli impianti delle artiglierie, delle armi subacquee e del materiale elettrico, retto da un ufficiale superiore di vascello, del ruolo dei specialisti direzionali.

Questo reparto ha mansioni analoghe ai precedenti, per ciò che si riferisce agli impianti delle artiglierie, alle armi subacquee e al materiale elettrico.

DI BROCCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BROCCHETTI. Ho domandato la parola per una spiegazione.

Naturalmente i reparti di cui si parla in questo articolo hanno relazione con la tabella posta alla fine della legge.

Attualmente vi sono 8 ufficiali; 18 disegnatori, 3 archivisti, 1 inserviente e 3 operai, mentre invece con questi nuovi reparti il numero del personale da 33 come è ora, viene aumentato a 55.

Si noti poi che la tabella di cui ho parlato si occupa pure degli uscieri e degli inservienti. Io domando se è necessario annessa questa tabella al disegno di legge.

FRANCHETTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FRANCHETTI, *relatore*. L'onor. ministro darà i chiarimenti che crederà sopra il numero dei funzionari segnati in questa tabella, ma in quanto alla necessità della tabella stessa, dichiaro che credo sia indispensabile. Un organo dell'importanza di questo ufficio per i progetti delle navi ha un tale lavoro che deve avere un minimo di personale adeguato. Diminuendo questo personale si verrebbe a distruggere di fatto l'ufficio, a togliergli la possibilità di raggiungere il proprio scopo.

Insomma, si renderebbe impossibile l'applicazione della presente legge.

In conseguenza, io ritengo indispensabile che ci sia questa tabella e che essa contenga il numero di personali che sono necessari per il funzionamento normale di questo ufficio, salvo ad aggiungere temporaneamente altri personali nel caso di lavori straordinari.

Riguardo al numero di questo personale, l'onor. ministro con molta maggiore competenza di me potrà dare i necessari chiarimenti.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Faccio osservare all'onor. Di Brocchetti che in questo personale è compreso anche quello finora destinato all'ufficio studi della Direzione generale di artiglieria.

Siccome con la presente legge si viene a costituire per l'artiglieria un terzo reparto del Comitato, in aggiunta agli altri due già esistenti, che si occupano degli scafi e delle macchine, gli ufficiali dell'Ufficio studi d'artiglieria passeranno a far parte del Comitato medesimo; ecco perchè il personale risulta in aumento.

Per quanto riguarda il numero dei disegnatori, io non potrei rispondere esattamente; esso mi è stato proposto dai tecnici, ma non saprei dimostrare che sia un numero perfetto. Tuttavia, siccome ritengo che sia cosa di importanza molto secondaria, lascierei la tabella come si trova.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 11, nel testo che ho letto.

Chi l'approva favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

La riunione dei capi dei singoli reparti di cui all'articolo precedente, sotto la presidenza del direttore generale capo dell'ufficio dei progetti delle navi, costituisce il Comitato per i progetti delle navi, il quale provvede al coordinamento dell'opera dei vari reparti al fine comune.

Saranno tenuti processi verbali di tutte le discussioni del Comitato.

I pareri del Comitato avranno solamente valore consultivo rispetto al direttore generale capo dell'ufficio dei progetti delle navi, presidente cui spetta ogni decisione.

Sarà sempre chiamato a partecipare ai lavori dell'ufficio e alle discussioni del Comitato concernenti un determinato progetto, l'autore del medesimo anche se estraneo all'ufficio od al Comitato.

GRENET. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRENET. Faccio osservare che qui si parla talvolta di comitato e talvolta di ufficio. A me sembra che si debba o chiamarlo sempre ufficio o sempre comitato, altrimenti sembrerebbe che ci sia un comitato e un ufficio.

FRANCHETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. Questa denominazione è stata mantenuta specialmente per evitare il rinnovarsi di un fatto che si è troppo frequentemente manifestato nella nostra marina: il fare e il disfare. Credo che convenga entrare adesso in una via che sia piuttosto di svolgimento organico nelle riforme della nostra marina piuttosto che di creazione seguita da distruzione. Già il Comitato per i progetti delle navi è stato creato due volte e distrutto una volta. Non è meglio anziché distruggerlo una seconda volta trasformarlo? Molto più che io ritengo che questa riunione dei capi-reparto, risponda molto più al significato vero, direi quasi di vocabolario, di Comitato dei progetti delle navi, che non facesse il corpo consultivo della legge del 1907, le cui attribuzioni rispondevano forse incompletamente, perchè erano generiche, a questa denominazione.

Difatti il Comitato per l'esame dei progetti delle navi, secondo la legge del 1907 si limita a determinare i criterii informativi dello studio sui progetti ed a dar direttive, ma non compila i progetti.

D'altro canto, questa denominazione non implica che i membri del Comitato abbiano potere deliberativo; anzi, l'articolo molto esplicitamente dichiara che non lo hanno, che sono collaboratori i quali coordinano i propri lavori per creare la grande unità nave e non persone, che vengono lì a discutere delle teorie o dei principi sulla costruzione delle navi; tanto è vero che il solo il quale abbia autorità per decidere e responsabilità dell'operato di questo Comitato è il direttore generale capo di esso. In breve, questa riunione alla quale il disegno di legge dà propriamente, secondo me, il titolo di Comitato per i disegni delle navi, consiste semplicemente nella adunanza periodica dei capi-servizio i quali si riuniscono più che per discutere, per mettere insieme i risultati dei loro lavori e per coordinarli in modo da farne

uscire il concetto unico complesso e sintetico della nave.

PRESIDENTE. Ma qui si tratta di denominazione, si tratta di sostituire come si è fatto all'art. 8 la parola « Ufficio » a quella di « Comitato ». Il senatore Grenet domanda perchè si mantiene questa parola « Comitato ».

FRANCHETTI, *relatore*. Ma sono due cose diverse. L'« Ufficio » è il complesso di tutti questi personali alti e bassi che compilano i progetti di navi, il « Comitato » è la riunione dei soli 3 capo-reparto presieduta dal capo-ufficio; in tutto 4 persone invece di 57.

GRENET. Per me, del resto, è una semplice questione di forma.

FRANCHETTI, *relatore*. È veramente una questione di forma. Se vogliono mutare questa parola mutiamola pure.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Desidererei si mantenesse la parola « Comitato ».

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo allora ai voti l'art. 12 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 13.

L'organico dell'Ufficio per i progetti delle navi è stabilito dalla tabella annessa alla presente legge della quale è parte integrante.

In caso di lavori straordinari e limitatamente alla loro durata, potrà essere comandato presso l'Ufficio il personale supplementare occorrente.

(Approvato).

Art. 14.

Con regolamento, emanato per decreto Reale, sarà provveduto all'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. C'è una variante alla tabella proposta dal senatore Astengo...

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Si tratta di sopprimere la parola « inferiori » là dove si dice « ufficiali inferiori del Genio navale ».

PRESIDENTE. Sta bene. Ne dò lettura.

Tabella del personale occorrente per l'Ufficio dei progetti delle navi.

| | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|
| Direttore generale capo ufficio (ufficiale generale del Genio navale) | - | 1 | - |
| | | 1 ^o Reparto | 2 ^o Reparto |
| | | 3 ^o Reparto | |
| Ufficiale superiore del Genio navale (capo reparto) | 1 | 1 | - |
| Ufficiale superiore specialista direzionale (capo reparto) | - | - | 1 |
| Ufficiali del Genio navale | 3 | 1 | - |
| Ufficiali inferiori macchinisti | - | 2 | - |
| Ufficiale inferiore specialista direzionale | - | - | 1 |
| Ufficiale inferiore del Genio navale (segretario) | - | 1 | - |
| Totale ufficiali | | 12 | |
| » capi disegnatori | | 3 | |
| » disegnatori | | 25 | |
| « archivisti ed ufficiali d'ordine | | 7 | |
| » uscieri e inservienti | | 4 | |
| » operai per l'officina modelli | | 4 | |

Pongo ai voti, così modificata, la tabella.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti riguardanti i sottufficiali e i sottocapi del Corpo Reale equipaggi » (N. 568).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge:

Provvedimenti riguardanti i sottufficiali ed i sottocapi del Corpo Reale equipaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onor. senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 568).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato del Regno, invita il ministro della marina a provvedere entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, alla riduzione

del ruolo organico dei sottufficiali e graduati entro i limiti strettamente necessari al buon andamento del servizio ».

L'on. ministro della marina accetta questo ordine del giorno?

LEONARDI-CATTOLICA, ministro della marina. Lo accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e accettato dall'onor. ministro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Nella colonna « paga giornaliera » della tabella B, art. 2, annessa alla legge n. 135 del 24 marzo 1907, le cifre in corrispondenza dei gradi sotto indicati sono sostituite dalle seguenti:

capo di prima classe, lire 4.10 su navi in armamento, armamento ridotto e riserva;

capo di prima classe, lire 4 su navi in disponibilità ed a terra;

capo di seconda classe, lire 3.50 su navi in armamento, armamento ridotto e riserva;

capo di seconda classe, lire 3.30 su navi in disponibilità ed a terra;

secondo capo, lire 2.05 su navi in armamento, armamento ridotto e riserva;

secondo capo, lire 1.85 su navi in disponibilità ed a terra;

capo fuochista di prima classe, lire 4 su navi in disponibilità ed a terra;

capo fuochista di seconda classe, lire 3.30 su navi in disponibilità ed a terra;

secondo capo fuochista, lire 2.05 su navi in armamento, armamento ridotto e riserva;

secondo capo fuochista, lire 1.85 su navi in disponibilità ed a terra.

La nota a) della stessa tabella B è sostituita dalla seguente:

« La paga giornaliera dei secondi capi e sottocapi di tutte le categorie, sia a bordo che a terra, aumenta per i primi di lire 0.40, 0.80 e 1.20, quando abbiano compiuto rispettivamente, tre, sei e nove anni di permanenza nel grado, e per i secondi di lire 0.20, e 0.40, quando abbiano compiuto rispettivamente, tre e sei anni di permanenza nel grado ».

Nella colonna « note » della stessa tabella è aggiunto il seguente comma:

« La paga giornaliera dei nocchieri di prima classe e degli altri militari del Corpo R. equipaggi pareggiati a tale grado, eccettuati i macchinisti, sia a bordo che a terra, è aumentata di lire 0.30, 0.60 e 0.90, quando abbiano rispettivamente compiuto 4, 8 e 12 anni di permanenza in questo grado, oppure 19, 23, 27 anni di servizio effettivo ».

Al comma aggiunto alla stessa tabella per effetto dell'art. 10 della legge n. 430, del 13 luglio 1910, è sostituito il seguente:

« La paga giornaliera dei primi macchinisti, sia a terra che a bordo, è aumentata di lire 0,30, 0,50, 0,60 e lire una, quando essi abbiano rispettivamente compiuto 4, 6, 8 o 12 anni di permanenza in questo grado, oppure 19, 21, 23, 27 anni di servizio effettivo ».

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Prego l'onor. ministro della marina di volermi dire, poichè non ho avuto il tempo di rendermi esatto conto di tutto, se questi provvedimenti, dal lato economico, corrispondono a quelli che vengono stabiliti per

i sottufficiali dell'esercito, secondo la nuova legge sullo stato per i sottufficiali.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Il disegno di legge, che ora discutiamo, era pronto prima di quello compilato, e poi presentato, dal ministro della guerra.

Appena seppi che vi era questo secondo disegno di legge in istudio, disposi perchè il progetto di legge che discutiamo fosse confrontato con quello per i sottufficiali dell'esercito, perchè, nei limiti del possibile, tutte le disposizioni fossero uniformi od ispirate agli stessi criteri.

LAMBERTI. La ringrazio; ho eccitato la sua dichiarazione perchè non sorgessero poi osservazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 1.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Ai sottocapi promossi secondi capi è concessa all'atto della promozione, un' indennità di vestiario di lire 200.

(Approvato).

Art. 3.

Ai sottufficiali che lasciano il servizio senza aver diritto a pensione, sarà concessa un' indennità di lire 600, se abbiano compiuto sei anni di servizio effettivo in quel Corpo, e per ogni anno di servizio effettivo in più di sei lire 100.

« Ai sottufficiali retrocessi sarà concessa una indennità pari a tre quarti di quella stabilita nel comma precedente, esclusi i casi nei quali la retrocessione sia stata inflitta per fatti lesivi del decoro personale o dell'onore militare.

Non avranno diritto alle indennità stabilite dal comma precedente i sottufficiali rimossi dal grado o condannati a pena che implichi la perdita del grado.

Le indennità di cui al 1° e 2° comma non sono cumulabili con quelle stabilite dagli articoli 6 e 7 della legge 27 giugno 1901, numero 276, ma il sottufficiale potrà optare per il trattamento più favorevole.

FRANCHETTI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. È desiderio di tutti, almeno di tutti quelli coi quali ho potuto scambiare idee su quest'argomento, di potere, il più presto possibile, prima della fine di questo periodo parlamentare, far sì che le disposizioni di questo disegno di legge diventino legge effettiva, perchè realmente la condizione dei sottufficiali di marina è tale che richiede un miglioramento. Ed è per questo che l'Ufficio centrale si è astenuto dal presentare alcune modificazioni che avrebbe ritenute di una certa importanza. Quindi io mi permetto, sotto forma di raccomandazione, di richiamare l'attenzione dell'onor. ministro su queste modificazioni, perchè egli veda, alla prima occasione possibile, se lo crederà opportuno, di introdurle nella nostra legislazione.

E la prima modificazione sulla quale richiamo l'attenzione del Senato e del ministro è questa: nell'articolo 3, ora in discussione, al paragrafo secondo è detto: « Ai sottufficiali retrocessi sarà concessa una indennità pari a tre quarti di quella stabilita nel comma precedente », ecc.

Quindi ai sottufficiali retrocessi si concede una indennità pari ai due terzi di quella che è data ai sottufficiali che lasciano il servizio in condizioni normali.

Ora, a me pare che questa disposizione sia di una grandissima gravità e che comprometta il principio della disciplina e il sentimento del dovere nella nostra marina.

Ma, signori, l'arruolamento non è un contratto di lavoro, di carattere esclusivamente economico; c'è l'elemento morale, c'è il sentimento del dovere, c'è il sentimento della disciplina; c'è tutto quell'insieme di sentimenti altissimi che costituiscono l'essenza delle istituzioni militari.

Ora, io ritengo che con questo sentimento sia incompatibile una disposizione la quale stabilisce che un membro qualunque dei nostri Corpi militari, il quale ha mancato ai suoi doveri in modo tale da meritare una punizione così grave qual'è la retrocessione, abbia, in seguito a questa retrocessione, in seguito all'abbandono del servizio avvenuto per questa retrocessione, diritto ad un'indennità qualsiasi. Se questo sottufficiale, per gli anni di servizio fatti anteriormente, ha già acquistato dei di-

ritti; se per esempio ha servito 12 anni, ed in seguito a questo servizio ha acquistato diritto alla indennità di 1800 o 2000 lire, stabilita dalla legge, questa non può essere compromessa dalla retrocessione, perchè è un diritto acquisito.

Io faccio voti che questa disposizione sia al più presto tolta dalla nostra legislazione.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Terrò conto delle osservazioni giustissime svolte dall'onor. relatore. Intanto prego il Senato di volere conservare l'articolo qual'è.

LAMBERTI. Non ho compreso bene: l'onorevole ministro prende impegno di modificare quest'articolo?

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Questa concessione trova riscontro nella legge dei sottufficiali del Regio esercito; perciò è stata riportata nel presente progetto di legge.

Di più c'è un'altra considerazione: qui si fa una distinzione fra sottufficiali rimossi e retrocessi cioè « non avranno diritto all'indennità i sottufficiali rimossi dal grado » ecc. Dunque si vede che l'attenzione del legislatore non ha mancato di portarsi su questa questione e si è creduto di fare una differenza nei due casi. Ora, siccome questa legge, effettivamente, è di una urgenza straordinaria, io pregherei il Senato di voler approvare questo articolo come è, ed io prendo impegno di studiare la questione ed occorrendo, se sarà possibile, modificarlo con una legge futura.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Quantunque io avessi avuto in animo di proporre una aggiunta all'ordine del giorno proposto, pure mi accontento di questo affidamento che mi dà l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 3 nel testo che ho letto.

(Approvato).

Art. 4.

Sono abolite le classi nel grado di secondo macchinista.

(Approvato).

Art. 5.

Fra il primo ed il secondo capoverso dell'art. 6 della legge 27 giugno 1901, n. 276; sono aggiunti i seguenti:

« Alla stessa gratificazione avranno diritto quei sottocapi raffermati con soprassoldo — esclusi quelli della categoria musicanti — quando abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo e sia stata già loro concessa la seconda rafferma con soprassoldo.

« Parimenti a tale gratificazione avranno diritto tutti i militari della categoria musicanti (esclusi gli allievi) che abbiano compiuto la rafferma con soprassoldo e dodici anni di effettivo servizio, e quelli che pur avendo compiuto un tale tempo di servizio non abbiano per ragioni di età potuto conseguire la rafferma con soprassoldo; sempre quando però questa non sia stata loro negata per ragioni d'indole morale, disciplinare, professionali e di salute.

« Non avranno diritto a tale gratificazione quei militari della categoria musicanti (esclusi gli allievi) che si trovino nelle suddette condizioni e che provenienti dal Regio esercito avessero già ricevuta una indennità pari o superiore, secondo la legge n. 506 del 19 luglio 1909, sulle rafferme per i militari del Regio esercito.

« Qualora invece l'indennità ricevuta fosse stata inferiore alla gratificazione stabilita col presente articolo di legge, riceveranno allo stesso titolo una somma pari alla differenza fra l'indennità già percepita e la gratificazione della quale ora si tratta ».

(Approvato).

Art. 6.

I militari della categoria musicanti (esclusi gli allievi) possono conseguire le due rafferme con soprassoldo stabilite dall'articolo 3 della legge n. 345 del 15 luglio 1906, indipendentemente dall'età fissata dal terzo capoverso della legge stessa.

(Approvato).

Art. 7.

Ai capoversi aggiunti all'art. 3 della legge 6 marzo 1898, n. 59, con l'art. 3 della legge

24 marzo 1907, n. 135 sono sostituiti i seguenti:

« La permanenza massima nel grado di nocchiere di 2ª classe e gradi corrispondenti è di quattro anni, trascorsi i quali i detti sottufficiali, purchè idonei, saranno promossi al grado superiore.

« I secondi macchinisti per conseguire il grado di primo macchinista devono avere quattro anni di permanenza nel loro grado e un periodo d'imbarco di due anni ed essere stati dichiarati idonei.

« La promozione al grado di nocchiere di 2ª classe e gradi corrispondenti, quello di macchinista escluso, avrà luogo a scelta ».

FRANCHETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. Vorrei fare una raccomandazione all'onorevole ministro a proposito di questo art. 7.

Il principio provvidissimo di questa legge è questo: si sostituiscono alle promozioni, che non rispondono ai bisogni del servizio, dei miglioramenti economici. E credo che questa sia la via con la quale si potrà risolvere la questione. Però nell'articolo 7 è sfuggita una disposizione che è in contraddizione con questo concetto. Nel paragrafo secondo è detto: « la permanenza massima nel grado di nocchiere di seconda classe e gradi corrispondenti, è di quattro anni, trascorsi i quali i detti sottufficiali, purchè idonei, saranno promossi al grado superiore ».

Io vorrei pregare l'onorevole ministro di studiare se non sia possibile in una legge ventura sostituire a questa promozione di grado la semplice concessione dei vantaggi pecuniari del grado superiore e così si otterrà, senza danno del servizio, il desiderato risultato a vantaggio dei sottufficiali, assicurando loro una relativa agiatezza che li renda liberi di attendere al servizio senza essere distratti da preoccupazioni economiche realmente tormentose, mentre da altra parte renderà possibile di diminuire il numero di coloro che raggiungono il grado massimo fra i sottufficiali, il cui numero eccessivo frapponne al buon andamento del servizio un impedimento tanto grave che nell'art. 11 di questo stesso disegno di legge vi è un provvedimento per diminuirne il numero.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Io posso assicurare l'onor. Franchetti che il ministro della marina è appunto sulla via della riduzione del numero dei sottufficiali, attualmente eccessivo.

Quanto alla questione, che l'onor. senatore Franchetti ha sollevato, di dare cioè soltanto un compenso materiale ai sottufficiali, aumentando loro gli stipendi dopo un certo numero di anni di servizio, senza promuoverli, io debbo osservare che non soli miglioramenti materiali desidera questa benemerita classe: essa ha anche oneste aspirazioni di compensi morali (*Approvazioni*) e non sarebbe equo prendere alla lettera la raccomandazione dell'onor. Franchetti, della quale tuttavia prometto che, nei limiti del giusto e del possibile, terrò conto.

FRANCHETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. Faccio osservare all'onorevole ministro che io ho parlato del numero dei sottufficiali che non corrisponde ai bisogni del servizio. Quello per cui insisto è questo: si riducano le tabelle dei gradi e nel numero dei graduati a quei limiti che sono richiesti dai bisogni del servizio e si sostituiscano le promozioni dannose al servizio con vantaggi e concessioni di carattere pecuniario.

Io credo che, così facendo, se ne avvantaggerebbe anche il morale dei sottufficiali, che ha il suo primo fondamento nel buon andamento del servizio.

E giacchè ho la parola, mi permetto di completare l'argomento, con qualche altra osservazione.

L'onor. ministro della marina, come risulta dall'ordine del giorno già votato, dal Senato, prepara una riduzione dell'organico dei sottufficiali. Ora mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onor. ministro sopra questo fatto e cioè che una riduzione adeguata del numero dei sottufficiali sarà impossibile, finchè non sia organizzata l'istruzione delle reclute in modo da far sì che il marinaio semplice di tutte le categorie possa dare tutto quello che può dopo una opportuna educazione.

Una delle cause per le quali si è dovuto moltiplicare il numero dei sottufficiali, è appunto l'insufficienza della prima istruzione data alle reclute.

L'eccessivo numero delle unità della nostra flotta, la quale comprende unità utili ed invecchiate per motivi che non è il caso di esaminare qui in questo momento, richiede un numero d'uomini superiore a quello che occorrerebbe per le unità realmente utili nei servizi di guerra e di pace.

Questa eccessiva richiesta di personale fa sì che manca il tempo necessario per la prima istruzione delle reclute, cosicchè la recluta, quando arriva a bordo, non può fare il proprio ufficio di marinaio, e bisogna scegliere nelle categorie dei sottufficiali quelle persone che possano adempiere agli uffici che spetterebbero a queste reclute, se fossero opportunamente educate.

Richiamo perciò l'attenzione dell'on. ministro sulla necessità di organizzare il turno di armamento delle navi e di coordinarlo con l'educazione delle reclute, in modo che le reclute arrivando a bordo siano in grado di adempiere a tutti i loro uffici, senza che sia necessario di destinare al loro posto dei sottufficiali.

Per ora non ho altro a dire.

MAURIGI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI, *dell'Ufficio centrale*. Ho chiesto la parola unicamente per esaminare il concetto cui è ispirato l'art. 7. La dissertazione che ha fatto l'onor. senatore Franchetti in ordine all'istruzione delle reclute ed il loro impiego, non è argomento che si possa discutere in questa sede, tanto più che se la si dovesse fare, molte e molte altre cose si dovrebbero dire e molte altre questioni esaminare, questioni che non potrebbero certamente trovar posto in questa discussione.

Dunque, quanto all'articolo, il concetto che l'ispira è un concetto adottato non solamente da noi, cioè che bisogna più coi mezzi morali che coi mezzi materiali incoraggiare coloro che si destinano all'arduo mestiere delle armi, e soprattutto delle armi della marina per cui se non vi è la guerra continua, vi sono tante altre prove, e tanti altri sacrifici, a cui bisogna sob-

barcarsi tutti i giorni senza che vi sia bisogno di ostilità formali.

Il concetto, a cui si ispira quest'articolo, non è nuovo; trova eco in quasi tutti gli ordinamenti militari terrestri e marittimi odierni, cioè che bisogna ad un certo punto, qualunque sia l'impiego a cui è destinato il graduato, dargli la soddisfazione di un avanzamento di rango. Non bisogna creare dei sottufficiali inutili, ma quelli che ci sono, se volete pagarli solo con quattrini, dovete adottare i prezzi dell'America, dove i sottufficiali sono pagati come tenori. Però i risultati che con tale sistema si otterrebbero, credo sarebbero mediocrissimi in tempo di guerra, perchè, quando si porta il soldato alla condizione bassa di mercenario, il quale non ha che il suo stipendio come stimolo ad affrontare i più duri sacrifici e dare la vita, non si può pretendere che diventi un soldato ottimo sotto ogni rispetto.

Approvo dunque pienamente il concetto di dare queste ricompense che sono di valore morale altissimo, e alle quali il sottufficiale in servizio tiene assai più che ai pochi centesimi che noi potremmo offrirgli.

Prego perciò il Senato di approvare l'articolo senz'altro. (*Approvazioni vivissime*).

FRANCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. Chiedo scusa al Senato se riprendo ancora la parola. Io credo che l'on. preopinante abbia frainteso quello che ho detto, perchè siamo perfettamente di accordo su questo punto, che cioè non si debbono creare dei sottufficiali inutili. Egli l'ha detto (l'ho notato mentre parlava) ed è questa l'opinione che io prima avevo espresso.

Non consento però con l'opinione manifestata dall'on. preopinante che cioè questi miglioramenti materiali che si danno ai sottufficiali col presente disegno di legge siano cosa inutile e di cui si potrebbe fare a meno e che si potrebbero sostituire con miglioramenti di ordine morale. No, on. Maurigi, sono cose necessarie, indispensabili e insufficienti ed è anche per potere arrivare a compensare i sottufficiali in modo adeguato che io ritengo abbisogni ridurre il numero alle proporzioni richieste dai veri bisogni del servizio. Sopra questo non credo che l'on. Maurigi avrà da contraddirmi.

Riguardo alla raccomandazione con cui l'ono-

revole Maurigi ha finito il suo discorso, la raccomandazione cioè al Senato di votare questo articolo siamo perfettamente di accordo perchè anch'io ho proposto nella mia relazione che quest'articolo si approvasse, insieme col rimanente della legge, ed ho confermato la proposta stessa nel mio discorso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 7.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

Alla tabella delle pensioni di ritiro per i militari del Corpo Reale equipaggi approvata con l'articolo 4 della legge 24 marzo 1907, n. 135 è sostituita la seguente:

| GRADO | Minimo a 20 anni di servizio effettivo | Aumento per ogni anno di servizio | Massimo a 32 anni di servizio |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| Nocchieri di 1ª e 2ª classe e altri militari pareggiati a tal grado | 1,080 | 36 | 1,512 |
| Secondo nocchiere e altri militari pareggiati a tale grado | 760 | 30 | 1,120 |
| Sotto nocchiere e altri militari pareggiati a tale grado | 600 | 20 | 840 |
| Marinaio scelto, marinai e comuni di 1ª e 2ª classe di altre categorie | 510 | 10 | 630 |
| Mozzi e comuni di 3ª classe di altre categorie | 425 | 9 | 533 |

(Approvato).

Art. 9.

Al 2º capoverso dell'articolo 4 della legge 24 marzo 1907, n. 135, è sostituito il seguente:

« I nocchieri di 2ª classe e gli altri militari del Corpo Reale equipaggi ad essi pareggiati cheentino complessivamente dodici anni di effettivo servizio nei gradi di sottufficiale, dei quali almeno due in quello di capo di 2ª classe, e che siano collocati a riposo per ragioni di età e per anzianità di servizio, in base all'articolo 2 della legge 15 luglio 1906, n. 345, avranno diritto all'aumento di due quinti della pensione, da computarsi al disopra del massimo fissato dalla tabella precedente ».

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1911

Dopo questo capoverso sono aggiunti i seguenti:

« I sotto nocchieri e militari del Corpo Reale equipaggi di grado corrispondente cheentino 6 anni di effettivo servizio nel grado, avranno diritto all'aumento del quinto della pensione.

« I sottufficiali del Corpo Reale equipaggi cheentino complessivamente sei anni di effettivo servizio nei gradi di sottufficiale avranno diritto all'aumento del quinto della pensione, ed avranno invece diritto all'aumento dei due quinti della pensione stessa i nocchieri di 1ª classe e gli altri militari pareggiati a tale grado cheentino venti o più anni di servizio effettivo, e, complessivamente, almeno dodici anni di effettivo servizio nei gradi di sottufficiale.

« Questi aumenti saranno computati al di sopra del massimo fissato dalla tabella di cui all'articolo 8 ».

(Approvato).

Art. 10.

La pensione di riforma del sottufficiale del Corpo Reale equipaggi è ragguagliata a quella minima fissata dalla tabella di cui all'articolo 8 della presente legge, eccettuati i casi di favore, salvo il disposto dell'articolo 98 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

(Approvato).

Art. 11.

È in facoltà del ministro, sentito il parere della Commissione di avanzamento, di collocare a riposo i capi di 1ª classe che abbiano raggiunto gli anni di servizio utili per conseguire il massimo della pensione stabilito dagli articoli 8 e 9 della presente legge, ancorchè non abbiano raggiunto i 52 anni di età prescritti dall'articolo 2 della legge 15 luglio 1906, n. 345.

I posti che si renderanno vacanti nell'organico dei capi di 1ª classe in conseguenza dell'applicazione di tale disposizione, non saranno colmati, ma andranno in diminuzione dell'organico stesso.

(Approvato).

Art. 12.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

(Approvato).

Art. 13.

È fatta facoltà al ministro della marina di applicare gradualmente mediante Regi decreti le disposizioni contenute nella presente legge, in relazione alle disponibilità finanziarie determinate nell'art. 14 ed in modo che abbiano pieno effetto non più tardi del 1º luglio 1912.

Le disposizioni di cui agli art. 8 e 9 avranno effetto dal 1º gennaio 1911.

(Approvato).

Art. 14.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione nei vari capitoli del bilancio della marina, in aggiunta alle spese consolidate, della somma occorrente per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge e nella misura seguente:

| | | |
|-------------------------------|----|-----------|
| Esercizio finanziario 1910-11 | L. | 9,600 |
| id. id. 1911-12 | » | 849,600 |
| id. id. 1912-13 | » | 1,299,800 |
| id. id. 1913-14 | » | 1,080,850 |
| id. id. 1914-15 | » | 1,035,100 |
| id. id. 1915-16 | » | 965,350 |
| id. id. 1916-17 e seguenti | » | 913,600 |

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 15.

I militari della categoria musicanti che prima dell'approvazione della presente legge non poterono conseguire la prima e seconda rafferma con soprassoldo, per ragione dei limiti di età di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1906, n. 345, sono ammessi a commutare la rafferma in corso in quella con uno o col doppio soprassoldo, con la decorrenza di cui all'art. 2 della legge stessa; sempre quando abbiano gli altri requisiti prescritti dalle norme in vigore per la concessione delle rafferme.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

BERTETTI, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Riserva alla bandiera nazionale del trasporto dai porti inglesi ai porti italiani di parte del carbone occorrente per le ferrovie dello Stato e per la Regia marina ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Bertetti della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Estensione ai Corpi a terra del fondo di scorta istituito per le Regie navi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Finali della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

ANNARATONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNARATONE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Annessione del comune di Capraia agli uffici giudiziari e finanziari di Livorno ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Annaratone della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Riduzione della ferma dei carabinieri Reali » (N. 581).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge « Riduzione della ferma dei carabinieri Reali ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna di darne lettura.

TAVERNA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 581).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Avversario impenitente della riduzione delle ferme, in specie se applicate a certe armi e a certi servizi, non mi posso dichiarare lieto di vederla portare in diminuzione anche per i carabinieri.

Nulla di meno questo progetto di legge, contiene tali e tanti disposizioni, così importanti e così utili, che io non posso fare altro che dichiararmene soddisfatto.

Esaminando però quanto nell'altro ramo del Parlamento dal relatore è stato detto in appoggio a questo disegno di legge, ho dovuto rilevare che per concludere sulla necessità delle disposizioni in questo disegno di legge contenute, tutte precipuamente dirette a riparare alla deficienza di numero nei carabinieri che ci abbisognano, egli ha asserito non si possa far meno dal ricorrere a questi tre mezzi: riduzione della ferma, miglioramento economico e rilevamento morale della posizione del carabiniere. Io farei invece una radicale posposizione; vale a dire, metterei per primo il rilevamento morale e passerei poi agli altri due.

Ed appunto per questo ho preso la parola. Io sono ammiratore entusiasta dei carabinieri da quando si può dire vestii la divisa militare, ed ho veduto con dolore pur troppo, in questi ultimi tempi, le apparenze non andare sempre a lode della grande reputazione che essi ebbero fin qui. Ma io ciò addebito al fatto di non essere stati spesso sostenuti come avrebbero dovuto esserlo, secondo me, in taluni conflitti e frangenti, nei quali si son trovati.

Raccomando perciò a chi spetta che il carabiniere, il quale, indossando l'onorata divisa, risponde il più spesso ad una innata vocazione anziché a sentimenti mercenari, non sia abbandonato anco se errasse; perchè, educato dai propri ufficiali al sacrificio ed alla annegazione, egli non erra per malvagità.

SISMONDO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO, *relatore*. Vorrei soltanto precisare un'espressione. Il senatore Lambertì preferirebbe il rilevamento morale dell'arma dei carabinieri a quello economico. Premetto che avendo avuto l'onore di appartenere a quell'arma per qualche tempo, e mantenendo ancora relazioni con persone a quell'arma ap-

partenenti, non mi è mai passato per la mente che il morale dell'arma dei carabinieri abbia bisogno di essere rialzato. Sono gli arruolamenti nell'arma dei carabinieri che hanno bisogno di essere rialzati. Il morale dell'arma è all'altezza della sua missione, e non lo dichiaro per fare della retorica, lo dichiaro per profonda convinzione; quello che si lamenta è che il reclutamento va diminuendo, e questo ho avuto già l'onore di rilevarlo in altra occasione nel Senato. Il malcontento non si rivela colla esecuzione meno buona del servizio, ma coll'anemia, perchè cessando gli arruolamenti nuovi, e cessando le nuove rafferme l'arma muore per mancanza di sangue.

In questo senso io intendo che l'Arma, debba essere rialzata e nella mia relazione ho accennato al fatto che il legislatore è impotente a lottare contro le influenze dell'ambiente sociale, che non sono più favorevoli all'aumento degli arruolamenti nell'arma dei carabinieri; ma può lottare nel campo delle attrattive inerenti alla intrinseca vita dell'arma, e queste attrattive evidentemente si trovano nel trattamento pecuniario, e nell'organizzazione della carriera.

Non possiamo cercare altro, ed io non agiungo parole.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Credo di essere stato frainteso. Era ben lungi, dall'animo mio il voler dire cose contrarie alla considerazione morale che meritano i carabinieri; anzi io attribuisco al carabiniere la massima considerazione. Dipenderà forse dalle condizioni attuali della società, ma è certo che il carabiniere non è più circondato dal prestigio che aveva in passato, quando bastava la sua presenza per incutere rispetto in chiunque...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. È la società che è cambiata, non è colpa del carabiniere...

LAMBERTI. A rialzare questo prestigio conviene che le autorità lo sostengano in qualunque frangente esso si trovi, anche quando le apparenze gli diano torto.

E volli appunto rilevare che fra le principali attrattive atte a richiamare i carabinieri occorre dar loro la sicurezza che, nell'adempimento scrupoloso del proprio servizio, saranno sempre sostenuti.

PRESIDENTE. L'onor. ministro aveva domandato di parlare?

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Rinuncio alla parola dopo le dichiarazioni del senatore Lamberti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La ferma dei militari arruolati nell'arma dei Reali carabinieri è di tre anni. Compiuta la ferma triennale, i militari suddetti possono aspirare alle rafferme stabilite dalla legge 19 luglio 1909, n. 506.

Il premio annuo della terza rafferma triennale è per l'arma dei carabinieri Reali elevato da lire 300 a lire 400.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 2.

I militari dell'arma dei carabinieri Reali vincolati all'attuale ferma di cinque anni sono tenuti a compierla. Però se abbiano compiuto tre anni di servizio, possono, a loro domanda e se meritevoli, essere ammessi alla prima rafferma triennale con premio che decorrerà per tutti gli effetti dal giorno in cui sarà stata concessa.

Uguale trattamento sarà fatto a quelli di essi che compiano tre anni di servizio dopo l'entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Al godimento del nuovo premio stabilito dall'art. 1 per la terza rafferma sono pure ammessi all'entrata in vigore della presente legge, i militari dell'arma dei carabinieri Reali attualmente vincolati a tale rafferma e quelli che, avendola già compiuta, siano vincolati alle rafferme annuali.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in unico testo le leggi concernenti le rafferme per i militari del Regio esercito.

(Approvato).

Art. 5.

Per l'esecuzione della presente legge è autorizzata nell'esercizio 1911-12 la maggiore spesa di lire 1,000,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno nel cap. 120: « Contributo del Ministero dell'interno a complemento della somma stanziata nel bilancio del Ministero della guerra per le spese relative all'arma dei Reali carabinieri ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali » (N. 596).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 596).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rilegge.

Art. 1.

L'organico dei vari gradi di sottufficiale nell'arma dei carabinieri reali è il seguente:

| | | |
|--|----------|--------------|
| vice-brigadieri a piedi | N. 1,049 | } 1,403 |
| vice-brigadieri a cavallo. » | 354 | |
| brigadieri a piedi | » 1,830 | } 2,098 |
| brigadieri a cavallo | » 268 | |
| marescialli d'alloggio a piedi e marescialli d'alloggio capi a piedi | » 1,842 | } 2,000 |
| marescialli d'alloggio a cavallo e marescialli d'alloggio capi a cavallo | » 158 | |
| marescialli d'alloggio maggiori a piedi | » 970 | } 1,200 |
| marescialli d'alloggio maggiori a cavallo | » 230 | |
| | | <u>6,701</u> |

(Approvato).

Art. 2.

L'avanzamento ai gradi di sottufficiale dei carabinieri Reali ha luogo nel modo seguente:

a) i vice-brigadieri sono tratti dagli appuntati e dai carabinieri idonei all'avanzamento;

b) i brigadieri sono tratti dai vice-brigadieri idonei alla promozione ed aventi almeno due anni di grado;

c) i marescialli d'alloggio sono tratti dai brigadieri idonei alla promozione aventi non meno di quattro anni di grado;

d) i marescialli d'alloggio, idonei alla promozione, sono promossi marescialli d'alloggio capi dopo quattro anni di permanenza nel grado;

e) i marescialli d'alloggio maggiori sono tratti dai marescialli d'alloggio capi, idonei alla promozione e con non meno di quattro anni di grado.

(Approvato).

Art. 3.

Fino alla concorrenza di un terzo, i posti vacanti nei vari gradi di sottufficiale dei carabinieri Reali possono essere concessi all'avanzamento a scelta, dovendo gli altri due terzi essere riservati all'avanzamento per anzianità.

Per poter ottenere l'avanzamento a scelta i concorrenti devono avere un'anzianità di grado non inferiore alla metà di quella stabilita dal precedente articolo 2.

(Approvato).

Art. 4.

L'assegno giornaliero dei gradi di sottufficiale dei carabinieri Reali, tanto dell'arma a piedi, quanto dell'arma a cavallo, è il seguente:

| | |
|---|---------|
| vice-brigadiere | L. 3.15 |
| brigadiere | » 3.60 |
| maresciallo d'alloggio | » 4. » |
| maresciallo d'alloggio capo | » 5. » |
| maresciallo d'alloggio maggiore | » 6. » |

Il maresciallo d'alloggio maggiore acquista diritto ad un aumento giornaliero di lire 0.30 per ogni quadriennio di grado, fino a raggiungere un assegno complessivo massimo di lire 6.90.

Nell'assegno giornaliero sono comprese lire 0.28 per le spese di vestiario.

(Approvato).

Art. 5.

Ai sottufficiali dell'arma a cavallo è corrisposto un soprassoldo giornaliero di lire 0.40.

Ai medesimi è concesso inoltre un supplemento giornaliero alla quota vestiario di lire 0.04.
(Approvato).

Art. 6.

Ai marescialli d'alloggio maggiori comandanti di sezione di 2^a classe, ed a quelli addetti agli uffici di maggioranza o del comando generale dell'arma, è corrisposto un soprassoldo giornaliero di carica di lire 0.60.

Tale soprassoldo cessa con l'esonerazione dal comando o dalla carica di cui sopra.

Il numero di questi marescialli è fissato in centotrentuno.

(Approvato).

Art. 7.

Il soprassoldo giornaliero di lire 0.15 corrisposto ai carabinieri non raffermati è portato a lire 0.30.

Agli appuntati ed ai carabinieri raffermati è concesso un soprassoldo di lire 0.20 al giorno.

Agli appuntati dei carabinieri Reali è corrisposto inoltre un aumento giornaliero di lire 0.20 per ogni quadriennio di grado e fino ad un massimo di tre quadrienni.

(Approvato).

Art. 8.

I sottufficiali dei carabinieri Reali non acquistano alcun diritto ai premi accordati da altre leggi ai sottufficiali di altre armi, nè ad impiego civile.

(Approvato).

Art. 9.

Il sottufficiale dei carabinieri Reali può cessare dal servizio per una delle seguenti cause:

1° invio in congedo a domanda;

2° dispensa dal servizio proposta dalla Commissione d'avanzamento;

3° collocamento a riposo;

4° collocamento in riforma;

5° retrocessione dal grado, dopo la ferma;

6° perdita del grado in seguito a condanna, dopo la ferma;

7° rimozione dal grado, dopo la ferma;
8° espulsione dall'esercito per condanna penale.

I provvedimenti indicati nei numeri 1° e 2° sono presi rispettivamente dai comandanti delle legioni e dal Comando generale dell'Arma; quelli indicati ai numeri 3° e 4° sono presi mediante decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti; quello al n. 5° è preso pure con decreto ministeriale, che sarà registrato alla Corte dei conti nei soli casi in cui il retrocesso abbia diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o per infermità, ai termini delle vigenti leggi.

(Approvato).

Art. 10.

I sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo venti anni di servizio.

Devono essere collocati a riposo dopo trenta anni di servizio.

(Approvato).

Art. 11.

Sono aboliti per i sottufficiali, gli aumenti della pensione stabiliti dall'art. 90 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvate con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

(Approvato).

Art. 12.

La pensione dei sottufficiali, che vengano collocati a riposo per ferite od infermità contratte per cause di servizio, sarà liquidata secondo gli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con Regio decreto 21 febbraio 1865, n. 70, ragguagliando il massimo ai sette decimi dell'assegno complessivo goduto nell'ultimo anno di servizio ed il minimo alla metà dell'assegno complessivo medesimo.

(Approvato).

Art. 13.

Sono abrogati gli articoli 1 (lettere *a*, *b*), 2, 4, 5 (meno il penultimo comma), 6 (meno l'ultimo comma), 8, 9 (meno l'ultimo comma), 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 (meno l'ultimo comma), 28, 44 del testo unico

delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con Regio decreto 6 maggio 1909, n. 272, e tutte le disposizioni dello stesso testo unico o di altre leggi le quali siano contrarie alla presente legge, per quanto riguarda l'arma dei carabinieri Reali.

Il Governo del Re ha facoltà di compilare un nuovo testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali.

(Approvato).

Art. 14.

I sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali che, all'andata in vigore della presente legge, abbiano compiuto il trentesimo anno di servizio, dovranno optare entro tre mesi per il trattamento della presente legge o per quello della legge precedente.

Quelli che opteranno per la presente legge otterranno grado ed assegni nuovi secondo il precedente articolo, e saranno collocati a riposo, entro due anni, con una pensione pari ai sette decimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno.

Quelli che opteranno per la legge precedente potranno essere tenuti in servizio, alle condizioni della legge stessa, sino al compimento del quarantesimo anno, purchè idonei, ed otterranno la pensione liquidata secondo la tabella della legge 11 luglio 1907, n. 483.

(Approvato).

Art. 15.

La pensione ai sottufficiali ed ai militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali è liquidata come appresso:

A venti anni di servizio, è pari alla metà dell'assegno complessivo goduto durante l'ultimo anno di servizio, più un quinto della pensione così ottenuta.

Per ciascun anno di servizio prestato oltre i venti, e sino al venticinquesimo incluso, la pensione di cui al precedente capoverso aumenta di un venticinquesimo dell'assegno goduto nell'ultimo anno.

(Approvato).

Art. 16.

I militari dell'arma dei carabinieri Reali non acquistano diritto ad alcun aumento di pensione dal venticinquesimo anno di servizio in poi.

(Approvato).

Art. 17.

La pensione dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'arma a cavallo dei carabinieri Reali è liquidata in base agli assegni dei corrispondenti gradi dell'arma a piedi.

Nel computo degli assegni, agli effetti della pensione, non si deve tener conto dei soprassoldi e del supplemento alla quota vestiario di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 nè degli aumenti quinquennali spettanti agli appuntati secondo il disposto dello stesso articolo 7 della presente legge.

(Approvato).

Art. 18.

I sottufficiali ed i militari di truppa dei carabinieri Reali acquistano diritto alla pensione di riforma dopo 15 anni di servizio.

Tale pensione è pari a tanti quarantesimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno, quanti sono gli anni di servizio prestati.

(Approvato).

Art. 19.

Alla maggiore spesa di lire 2,839,249.75 si provvede con corrispondente aumento del contributo del Ministero dell'interno a quello della guerra per le spese relative all'arma dei carabinieri Reali.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 20.

All'atto della promulgazione della presente legge:

Tutti gli attuali marescialli d'alloggio dei carabinieri reali saranno promossi marescialli d'alloggio maggiori.

Tutti i brigadieri già iscritti sul quadro d'avanzamento, nonchè quelli idonei aventi più di 4 anni di grado, saranno promossi marescialli d'alloggio.

(Approvato).

Art. 21.

I brigadieri già iscritti sul quadro d'avanzamento, aventi 8 o più anni di grado e promossi marescialli d'alloggio in base all'articolo

precedente, potranno, se idonei, essere promossi marescialli d'alloggio capi dopo un solo anno di permanenza nel grado di maresciallo d'alloggio.

I brigadieri che sono già iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta potranno essere promossi, se idonei, marescialli d'alloggio capi dopo un solo anno di permanenza nel grado di maresciallo d'alloggio, e 6 anni di permanenza complessiva nei gradi di brigadiere e di maresciallo d'alloggio.

(Approvato).

Art. 22.

I marescialli d'alloggio capi, promossi a tale grado in base alle disposizioni dell'articolo precedente, dopo un anno di permanenza nel grado di maresciallo d'alloggio capo, e man mano che compiono il 12° anno di permanenza complessiva nei gradi di brigadiere, maresciallo d'alloggio e maresciallo d'alloggio capo, potranno, se idonei, e secondo le vacanze, essere promossi marescialli d'alloggio maggiori.

(Approvato).

Art. 23.

I brigadieri già iscritti sul quadro d'avanzamento a scelta all'atto della promulgazione della presente legge, potranno, se idonei, essere promossi marescialli d'alloggio maggiori dopo un anno di permanenza rispettivamente nei gradi di maresciallo d'alloggio e di maresciallo d'alloggio capo, e man mano che compiono 8 anni di permanenza complessiva nei gradi di brigadiere, maresciallo d'alloggio e maresciallo d'alloggio capo.

(Approvato).

Art. 24.

I brigadieri, con più di 4 e meno di 8 anni di grado, promossi marescialli d'alloggio per effetto della presente legge, saranno promossi, se idonei, marescialli d'alloggio capi man mano che compiono l'8° anno di permanenza complessiva nei gradi di brigadiere e di maresciallo d'alloggio.

(Approvato).

Art. 25.

La esuberanza di marescialli d'alloggio maggiori, risultante sull'organico per effetto della

prima applicazione della presente legge, dovrà essere eliminata entro il limite di otto anni.

Conseguentemente, le promozioni a detto grado dovranno essere regolate in modo che in ogni anno sia assorbito almeno un ottavo della esuberanza stessa.

(Approvato).

Art. 26.

I sottufficiali ed i militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali che, all'andata in vigore della presente legge, abbiano compiuto il 20° e non il 25° anno di servizio, avranno diritto ad una pensione di riposo liquidata con le norme degli articoli 15 e seguenti, prendendo per base, nel computo della pensione a 20 anni, l'assegno stabilito dalla presente legge pel grado che essi effettivamente rivestivano al compimento del 20° anno di servizio.

(Approvato).

Art. 27.

I sottufficiali ed i militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali che, all'andata in vigore della presente legge, abbiano compiuto il 25° e non il 29° anno di servizio, dovranno essere collocati a riposo al 30° anno di servizio, ed avranno diritto ad una pensione pari ai sette decimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno.

(Approvato).

Art. 28.

I sottufficiali ed i militari di truppa che, alla entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuto il 29° anno di servizio, dovranno essere collocati a riposo dopo un anno, ed avranno diritto ad una pensione pari ai sette decimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Stato dei sottufficiali del R. esercito » (N. 597).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato dei sottufficiali del R. esercito ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 597).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

I sottufficiali di carriera — esclusi cioè i sergenti — costituiscono una categoria intermedia fra gli ufficiali e la truppa.

I gradi di sottufficiale sono i seguenti:

1° sergente, vice-brigadiere dei carabinieri Reali;

2° sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri Reali;

3° maresciallo, maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali, maestro d'arme di 3^a classe;

4° maresciallo capo, maresciallo capo dei carabinieri Reali, maestro d'arme di 2^a classe;

5° maresciallo maggiore, maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri Reali, maestro d'arme di 1^a classe.

(Approvato).

Art. 2.

I sergenti, i sergenti maggiori, i marescialli sono adibiti al servizio dei reparti di truppa (compagnie, squadroni, batterie, sezioni mitragliatrici, nuclei di milizia mobile).

Agli uffici ed alle cariche speciali (eccettuate quelle di carattere professionale) sono adibiti soltanto marescialli e marescialli capi o maggiori, con preferenza assoluta di questi ultimi per gli uffici e le cariche speciali fuori corpo.

Il sottufficiale che copre la carica di insegnante di scherma e di ginnastica militare può rivestire il grado di maestro d'arme di 3^a, di 2^a o di 1^a classe.

I sottufficiali, zappatori, telemetristi, trombettieri, tamburini, capi operai delle batterie e del laboratorio di riparazione ed in genere i professionisti, eccettuati quelli previsti nei capoversi seguenti, possono essere di qualunque grado.

Il primo sottufficiale musicante (vice-capobanda) può essere sergente maggiore o maresciallo di qualsiasi grado; il secondo sottufficiale musicante è sempre sergente.

Il sottufficiale fuochista dei ferrovieri del genio e il sottufficiale maniscalco possono essere sergenti o sergenti maggiori.

(Approvato).

Art. 3.

I sergenti si reclutano fra i caporali maggiori ed i caporali di leva o volontari in servizio, idonei alla promozione, che abbiano quindici mesi almeno di servizio ed assumano la ferma di tre anni invece di quella biennale in corso.

È fatta facoltà al ministro della guerra di reclutare i sergenti anche dagli allievi sottufficiali di appositi reparti di istruzione, che abbiano ultimato con successo il corso stabilito per la nomina a sergente.

Sono conservate le fonti di reclutamento di sergenti indicate alle lettere *c, d, e, f, g*, dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con Regio decreto 6 maggio 1909, n. 272. Anche questi sergenti potranno acquistare diritto ai benefici concessi della presente legge, ove assumano la ferma di tre anni.

(Approvato).

Art. 4.

I sergenti maggiori sono tratti dai sergenti con tre anni di servizio, vincitori di apposito concorso ai posti vacanti nel Corpo d'armata.

I sergenti non riusciti vincitori nel concorso, ma pur risultati idonei all'avanzamento, possono essere trattenuti in servizio, a domanda, in attesa di nuovi posti.

Gli altri, al compimento del terzo anno di servizio, sono congedati.

I sergenti e i sergenti maggiori in congedo, che posseggano i requisiti che saranno determinati dal regolamento, possono essere riammessi in servizio purché non siano trascorsi due anni dal loro congedamento.

(Approvato).

Art. 5.

Il sergente maggiore con quattro anni di grado e sette almeno di servizio, idoneo all'avanzamento, è promosso maresciallo.

Il sottufficiale abilitato all'insegnamento della scherma e della ginnastica militare è nominato maestro d'arme di 3^a classe quando abbia l'anzianità di grado e di servizio stabilita per la promozione a maresciallo e sia destinato alla carica di insegnante di scherma e di ginnastica militare.

I marescialli e i maestri d'arme di 3^a classe con quattro anni di grado, idonei all'avanzamento, sono rispettivamente promossi marescialli capi e maestri d'arme di 2^a classe. I marescialli capi e maestri d'arme di 2^a classe, con quattro anni di grado, idonei all'avanzamento, sono rispettivamente promossi marescialli maggiori e maestri d'arme di 1^a classe.

I sergenti maggiori, i marescialli ed i marescialli capi, i maestri d'arme di 3^a e di 2^a classe, non idonei all'avanzamento per due anni consecutivi, sotto l'impero della presente legge, sono congedati.

(Approvato).

Presentazione di una relazione.

ARNABOLDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARNABOLDI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Applicazione delle disposizioni in materia di aumenti sessennali sugli stipendi a carico dello Stato.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Arnaboldi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione dell'art. 6 del disegno di legge: « Stato dei sottufficiali dell'esercito ».

Art. 6.

I marescialli e i maestri d'arme inviati in congedo d'autorità, dispensati dal servizio o riformati senza essere in attesa d'impiego civile o senza diritto a pensione, acquistano diritto ad una indennità di tante volte lire cento quanti sono gli anni di servizio prestati oltre i primi sette.

Le frazioni di anno superiori a sei mesi sono computate per un anno intero.

(Approvato).

Art. 7.

Il sottufficiale zappatore, il telemetrista ed i professionisti idonei e ammessi all'avanzamento, giusta l'art. 2, sono promossi ai vari gradi appena abbiano raggiunto i limiti minimi di servizio e di grado indicati nei precedenti articoli. I sergenti non potranno però ottenere il grado di sergente maggiore, se non dopo che siano stati promossi tutti i colleghi addetti alle truppe o ad altre cariche speciali, che li precedono nel quadro d'avanzamento.

Anche ai sottufficiali cui si riferisce il presente articolo è applicabile l'ultimo comma dell'art. 5.

(Approvato).

Art. 8.

La nomina a sergente è fatta dal comandante del Corpo; le promozioni a sergente maggiore, ai vari gradi di maresciallo e di maestro d'arme, dal comandante del Corpo d'armata.

(Approvato).

Art. 9.

Nulla è innovato con questa legge per l'avanzamento dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali e del corpo invalidi e veterani.

(Approvato).

Art. 10.

L'assegno giornaliero del sottufficiale è il seguente:

sergente lire 2;

sergente maggiore lire 3;

maresciallo, maestro d'arme di 3^a classe, lire 4;

maresciallo capo, maestro d'arme di 2^a classe, lire 5;

maresciallo maggiore, maestro d'arme di 1^a classe, lire 6.

Il maresciallo maggiore, il maestro d'arme di prima classe, il sergente musicante e il sergente maggiore fuochista dei ferrovieri e il sergente maggiore maniscalco, acquistano diritto ad un aumento giornaliero di lire 0.30 per ogni quadriennio di grado, fino a raggiungere un assegno complessivo massimo di lire 6.90 il maestro d'arme di prima classe e il maresciallo maggiore, di lire 3.50 il sergente musicante e di lire 4.50 gli altri:

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1911

Il sergente musicante, promosso sergente maggiore vice capo banda, conserva l'assegno giornaliero di cui fruisce, se superiore a quello del nuovo grado.

L'assegno giornaliero è diminuito di lire 0.20 per i maestri d'arme ed i marescialli dei tre gradi e di lire 0.12 per i sergenti maggiori e per i sergenti per le spese di vestiario.

(Approvato).

Art. 11.

Gli assegni sono pagati ogni cinque giorni ai sergenti ed ai sergenti maggiori, ogni mese ai marescialli ed ai maestri d'arme.

(Approvato).

Art. 12.

Al compimento del terzo anno di servizio, il sergente acquista diritto ad un premio di lire 1000.

Ad uguale premio ha diritto il sergente maggiore alla fine del quarto anno di grado.

Il sottufficiale in servizio sotto le armi, il quale stia compiendo od abbia compiuto la ferma di tre anni, tramanda diritto di assegnazione alla seconda categoria ad un fratello consanguineo alle stesse condizioni previste dalla legge 15 dicembre 1907, n. 763 per il titolo di cui all'articolo 6 della legge stessa.

Tramanda pure diritto di assegnazione alla seconda categoria ad un fratello consanguineo, alle stesse condizioni ricordate nel comma precedente, il militare che all'atto della nomina a sergente si vincoli alla ferma di tre anni. Se però il militare, per qualsiasi motivo, non compia poi, quale sergente, la ferma cui si è vincolato, l'assegnazione stessa sarà revocata.

(Approvato).

Art. 13.

I premi sono pagabili all'atto del congedo. Il sottufficiale, che rimanga in servizio dopo aver acquistato diritto al premio, può ottenerne il pagamento di metà e ritirarne il resto al compimento del dodicesimo anno di servizio se non è congedato o dispensato dal servizio prima.

(Approvato).

Art. 14.

Il diritto acquisito ai premi non si perde per nessuna ragione.

(Approvato).

Art. 15.

Il sergente ed il sergente maggiore congedato o dispensato dal servizio, rispettivamente prima del compimento del terzo anno di servizio o del quarto anno di grado, non hanno diritto al premio stabilito per il loro grado.

(Approvato).

Art. 16.

In caso di riforma, al sergente è concesso $\frac{1}{36}$ ed al sergente maggiore $\frac{1}{48}$ del rispettivo premio, di cui nell'art. 12 della presente legge, per ogni mese di servizio e di grado.

La frazione di mese superiore a 15 giorni è computata per mese intero.

(Approvato).

Art. 17.

In caso di morte del sottufficiale, i premi a cui questi avesse acquisito diritto, spettano agli eredi.

(Approvato).

Art. 18.

Durante il tredicesimo anno di servizio, il sottufficiale può fare domanda d'impiego civile e, se riconosciuto idoneo alle relative funzioni, acquista titolo ad ottenerlo nel limite dei posti vacanti.

Non può aspirare ad impiego civile il sottufficiale rafferma con premio, di cui all'art. 12 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con Regio decreto 6 maggio 1909, n. 272.

(Approvato).

Art. 19.

Il sottufficiale perde titolo all'impiego civile all'atto in cui acquista diritto a pensione vitalizia.

Perdono pure tale titolo il retrocesso, il rimosso ed il dispensato dal servizio per motivi disciplinari.

(Approvato).

Art. 20.

Gl'impieghi a cui il sottufficiale può aspirare secondo l'art. 18 sono i seguenti:

a) nelle amministrazioni militari dipendenti:

1° tutti quelli di applicato;

2° tutti quelli di ufficiale d'ordine dei magazzini militari;

3° tutti quelli di assistente del Genio, custodi ed analoghi.

b) in tutte le Amministrazioni dello Stato e nelle ferrovie:

un terzo dei posti d'ordine e di custodia attuali e futuri con stipendio iniziale non inferiore a lire 1500 annue.

I posti di cui alla lettera *b* sono devoluti ai sottufficiali soltanto in mancanza di aspiranti tra gli applicati delle Amministrazioni militari dipendenti. Nelle relative nomine i sottufficiali saranno intercalati nella misura di uno a due alle stesse condizioni di carriera degli altri nominati.

Dei posti contemplati alla lettera *b* una parte proporzionale spetterà ai sottufficiali della Regia marina che abbiano diritto ad impiego civile; ed a questi sarà data la preferenza negli impieghi dell'Amministrazione della marina.

(Approvato).

Art. 21.

Il sottufficiale può cessare dal servizio per una delle seguenti cause:

1° invio in congedo a domanda;

2° invio in congedo d'autorità per inidoneità all'avanzamento ai termini dell'ultimo comma dell'art. 5 della presente legge;

3° dispensa dal servizio proposta dalla Commissione d'avanzamento;

4° collocamento a riposo;

5° collocamento in riforma;

6° retrocessione dal grado dopo la ferma di leva;

7° perdita del grado in seguito a condanna, dopo la ferma di leva;

8° rimozione dal grado, dopo la ferma di leva;

9° espulsione dall'esercito per condanna penale.

I provvedimenti indicati ai numeri 1°, 2° e 3° sono presi dal comandante del Corpo d'ar-

mata; quelli indicati ai numeri 4° e 5° sono presi mediante decreto ministeriale da registrarsi dalla Corte dei conti; quello di cui al n. 6° è preso pure con decreto ministeriale, che sarà registrato alla Corte dei Conti nei soli casi in cui il retrocesso abbia diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o per infermità ai termini delle vigenti leggi; quelli di cui ai numeri 7° e 9° sono presi con determinazione del ministro della guerra.

(Approvato).

Art. 22.

I sottufficiali, compresi quelli dell'arma dei carabinieri Reali, hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo venti anni di servizio.

Compiuti trenta anni di servizio, debbono essere collocati a riposo:

(Approvato).

Art. 23.

Il sottufficiale, collocato a riposo a venti anni di servizio, ha diritto ad una pensione pari alla metà dell'assegno complessivo goduto durante l'ultimo anno di servizio.

La pensione aumenta di un cinquantesimo dell'assegno dell'ultimo anno per ciascun anno di servizio prestate oltre i venti. A trenta anni essa è pari ai sette decimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno di servizio.

(Approvato).

Art. 24.

È abolito, per i sottufficiali, l'aumento del quinto della pensione stabilito dell'art. 90 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, per i graduati di truppa che abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nello stesso grado.

(Approvato).

Art. 25.

La pensione di riforma del sottufficiale è raggugliata a tanti quarantesimi dell'assegno complessivo goduto nell'ultimo anno di servizio quanti sono gli anni di servizio prestati.

(Approvato).

Art. 26.

La pensione di sottufficiali, che vengano collocati a riposo per ferite od infermità contratte per cause di servizio, sarà liquidata secondo gli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ragguagliando il massimo ai sette decimi dell'assegno complessivo goduto nell'ultimo anno di servizio ed il minimo alla metà dell'assegno complessivo medesimo.

(Approvato).

Art. 27.

Il numero e la ripartizione in classi degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari, rimangono quelli temporaneamente stabiliti con gli articoli 1 e 2 della legge 8 maggio 1910, n. 226.

Fintantochè il numero dei posti di applicato delle amministrazioni militari dipendenti e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari non sarà ridotto rispettivamente a 1600 e 350 stabiliti dal penultimo capoverso dell'art. 5 della suddetta legge, due terzi dei posti che si faranno vacanti nei detti organici saranno coperti con sottufficiali aspiranti ad impiego civile e l'altro terzo verrà soppresso finchè gli organici saranno stati ridotti alle cifre sopra indicate.

I posti da eliminarsi definitivamente dall'organico saranno sempre diminuiti dall'ultima classe rimasta, lasciando invariato l'organico nelle classi superiori.

(Approvato).

Art. 28.

All'art. 1° della legge 15 luglio 1906, n. 360, è sostituito il seguente:

« La liquidazione della pensione, per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, che si trovano regolarmente iscritti a ruolo e a matricola alla data di promulgazione della presente legge, sarà fatta in base alla seguente tabella:

| Categoria | A 25 anni di servizio | Aumento per ogni anno di servizio o campagna di guerra | Massimo a 25 anni di servizio | Massimo a 40 anni di servizio |
|--|-----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | Giornate di mercede | Giornate di mercede | Lir | Lire |
| Capi operai con mercede di L. 7 o più | 150 | 5 | 1,000 | 1,400 |
| Capi operai con mercede di L. 5.50 o più, che non raggiungono L. 7 | 150 | 5 | 900 | 1,200 |
| Operai con mercede giornaliera di L. 5 o più | 150 | 5 | 800 | 1,000 |
| Operai con mercede giornaliera superiore alle L. 2.50 e che non raggiungono L. 5 | 150 | 5 | 700 | 900 |
| Operai con mercede giornaliera di L. 2.50 o meno | 150 | 5 | 400 | 600 |

In nessun caso la pensione di riposo potrà essere inferiore a lire 300.

(Approvato).

Art. 29.

Sono abrogati gli articoli 1 (lettere *a, b*), 2, 4, 5 (meno il penultimo comma), 6 (meno l'ultimo comma), 8, 9 (meno l'ultimo comma), 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 (meno l'ultimo comma), 28, 44 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con Regio decreto 6 maggio 1909, n. 272, e tutte le disposizioni dello stesso testo unico e di altre leggi, le quali siano contrarie alla presente legge.

Il Governo del Re ha facoltà di compilare un nuovo testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 30.

All'andata in vigore della presente legge, i sottufficiali che non abbiano compiuto il 30° anno di servizio assumeranno il grado della

nuova gerarchia corrispondente a quello di cui sono rivestiti e ne percepiranno l'assegno giornaliero, o conserveranno fino alla promozione di grado l'assegno attuale se superiore al nuovo.

I marescialli di 3ª, 2ª e 1ª classe maestri di scherma assumeranno il grado corrispondente di maestro d'arme di 3ª, 2ª e 1ª classe.

I sottufficiali cui si riferisce il presente articolo saranno poi promossi di grado, se idonei all'avanzamento, con le norme degli articoli 4 e 5 della presente legge, computando però nell'anzianità di grado il tempo passato nel grado e classe corrispondente.

I marescialli maggiori e i maestri d'arme di 1ª classe saranno ammessi agli aumenti quadriennali di cui all'articolo 10 quando abbiano compiuto il 19º, 23º e 27º anno di servizio.

La corrispondenza dei gradi della nuova gerarchia con quelli attuali è la seguente:

| Gradi e classi attuali | Gradi della nuova gerarchia |
|--------------------------|--|
| Sergente | Sergente. |
| Sergente maggiore | Sergente maggiore |
| Maresciallo di 3ª classe | Maresciallo - Maestro di arme di 3ª classe |
| Maresciallo di 2ª classe | Maresciallo capo - Maestro d'arme di 2ª classe |
| Maresciallo di 1ª classe | Maresciallo maggiore - Maestro d'arme di 1ª classe |

(Approvato).

Art. 31.

Gli attuali marescialli di 2ª classe, meritevoli di avanzamento, cheentino oltre quindici anni di servizio o compiano il 15º anno di servizio entro il 1º aprile 1912, saranno rispettivamente promossi marescialli maggiori o maestri d'arme di 1ª classe all'entrata in vigore della presente legge o al compimento del 15º anno di servizio, ferme rimanendo le disposizioni dell'articolo precedente per quanto riguarda l'ammissione agli aumenti quadriennali dei marescialli maggiori e dei maestri d'arme di 1ª classe.

Gli attuali marescialli di 3ª classe, meritevoli di avanzamento, che si valsero dell'opzione consentita dall'articolo 10 della legge 2 luglio

1908, n. 328, saranno promossi marescialli capi o maestri d'arme di 2ª classe non appena siano promossi, per compiuto quadriennio, i marescialli di 3ª classe più anziani di loro nel grado.
(Approvato).

Art. 32.

I sottufficiali che, all'andata in vigore della presente legge, abbiano compiuto il trentesimo anno di servizio, dovranno optare entro tre mesi per il trattamento della presente legge o per quello della legge precedente.

Quelli che opteranno per la presente legge conseguiranno grado ed assegni nuovi secondo il precedente art. 30, e saranno collocati a riposo, entro tre anni, con una pensione pari ai sette decimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno.

Quelli che opteranno per la legge precedente potranno essere tenuti in servizio, alle condizioni della legge stessa, sino al compimento del 40º anno, purchè idonei, ed otterranno la pensione liquidata secondo la tabella della legge 14 luglio 1907, n. 483.

(Approvato).

Art. 33.

Gli attuali sottufficiali maniscalchi potranno rimanere in servizio sino al compimento del 35º anno di servizio, salvo il disposto dell'articolo 32. La loro pensione peraltro non potrà in verun caso superare i sette decimi dell'assegno complessivo goduto nell'ultimo anno di servizio.

(Approvato).

Art. 34.

I sergenti ed i sergenti maggiori, esistenti all'atto dell'andata in vigore della presente legge, non avranno diritto al premio del rispettivo grado.

I sergenti promossi sergenti maggiori sotto l'impero della presente legge, acquisteranno diritto al premio di lire 1000 stabilito per quest'ultimo grado, alle condizioni fissate dagli articoli 12 e seguenti.

Gli allievi sergenti in servizio all'atto dell'andata in vigore della presente legge, acquistano diritto ai benefici della legge stessa alle condizioni stabilite pei caporali e caporali maggiori di cui all'art. 3.

(Approvato).

Art. 35.

Entro tre mesi dall'andata in vigore della presente legge, i sottufficiali che avranno compiuto il dodicesimo anno di servizio e non oltrepassato il sedicesimo, potranno far domanda d'impiego civile secondo gli articoli 18 e seguenti.

Essi peraltro non potranno conseguire tale impiego se non dopo che l'avranno ottenuto i sottufficiali raffermati con soprassoldo.

(Approvato).

Art. 36.

I sottufficiali, che abbiano compiuto dodici anni di servizio e non oltrepassino i sedici e vengano congedati o dispensati dal servizio entro un anno dall'andata in vigore della presente legge senza essere in attesa di impiego civile o senza diritto a pensione per infermità, avranno diritto ad un premio di lire 200 per ogni anno di servizio prestato dopo i primi tre.

Questo premio non si cumula con l'indennità di cui all'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 37.

I sottufficiali, che non abbiano o non acquistino diritto a nessuno dei premi di cui all'articolo 12 e sieno dispensati dal servizio, riformati o retrocessi senza diritto a pensione, otterranno l'indennità stabilita dall'articolo 11 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con Regio decreto 6 maggio 1909, n. 272.

(Approvato).

Art. 38.

Il limite massimo di 30 anni di servizio e le disposizioni per la liquidazione della pensione si applicano di pien diritto a tutti i sottufficiali che, all'andata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto il ventisettesimo anno di servizio.

I sottufficiali, che all'andata in vigore della presente legge abbiano compiuto il ventisettesimo anno di servizio e non superino il trentesimo, saranno collocati a riposo entro tre anni; e la loro pensione sarà liquidata in base agli articoli 22 e seguenti, ma non potrà in verun caso superare i sette decimi dell'assegno

complessivo goduto nell'ultimo anno di servizio.

I sottufficiali che non superino il trentesimo anno di servizio e chiedano, entro un anno dall'andata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo, riceveranno all'atto del congedo un premio di lire 500.

I sottufficiali, che, all'andata in vigore della presente legge, abbiano compiuto il ventesimo anno di servizio e non raggiunto il trentesimo, avranno diritto ad una pensione di riposo, liquidata con le norme dell'art. 23 e seguenti, sugli assegni portati da questa legge, tenuto conto del ragguaglio di grado stabilito dall'articolo 30, o sugli assegni percepiti in base alla precedente legge se superiori ai nuovi.

(Approvato).

Art. 39.

Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i sottufficiali raffermati con soprassoldo, ai quali continueranno ad applicarsi le disposizioni che regolano la loro condizione, tenuto però conto di quanto è detto nel secondo comma dell'art. 32.

(Approvato).

Art. 40.

Per l'attuazione della presente legge, il Governo del Re è autorizzato a recare varianti alle indennità eventuali per il tempo di pace, in temporanea eccezione all'art. 17 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arnaboldi, Astengo.

Bacelli, Balenzano, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Basile, Bertetti, Biscaretti, Blaserna, Bodio.

Cadenazzi, Cadolini, Caldesi, Carafa, Castiglioni, Cavasola, Cefaly, Ciamician, Colombo, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Cruciani-Alibrandi.

D'Alife, Dalla Vedova, D'Ayala Valva, De Blasio De Cesare, De Cupis, Del Carretto, Del Giugicc, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Camporeale, Di Prampèro, Di San Giuliano.

Engel.

Fabrizi, Falconi, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiore, Fortunato, Fracassi, Frascara.

Gherardini, Giorgi, Goiran, Gorio, Grassi, Grenet, Gaala, Gualterio.

Leonardi-Cattolica, Levi-Civita, Lojodice, Luciani, Lustig.

Malvano, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mele, Morra, Mortara.

Orsini-Baroni.

Paganini, Pagano, Pedotti, Petrella, Piaggio, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Riolo.

San Martino Enrico, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scialoja, Sismondo, Spingardi.

Tarditi, Taverna, Tecchio, Todaro, Tommasini.

Vacca, Vacchelli, Veronese, Vischi, Volterra.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazione alla disposizione dell'art. 4, lettera g, della legge 5 aprile 1908, n. 161, per l'ordinamento della Somalia italiana » (Numero 636).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione all'art. 4, lettera g, della legge 5 aprile 1908, n. 161, per l'ordinamento della Somalia italiana ».

Do lettura del disegno di legge.

Articolo unico.

L'art. 4 della legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia italiana, alla lettera g' è così modificato:

g) « di contrarre mutui e di accendere debiti per la colonia con esenzione di qualsiasi imposta, per provvedere ad opere di pubblica utilità per qualsiasi scopo. L'onere complessivo annuo del bilancio della colonia per interessi e quote di rimborso non potrà superare una somma equivalente ai tre quarti delle entrate

proprie ordinarie della colonia computate sulla media dell'ultimo quinquennio.

« La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere le somme occorrenti a richiesta del Governo ed alle condizioni normali stabilite per le operazioni a favore delle provincie e dei comuni; ed agli effetti del servizio del prestito, avrà valore di giustificazione della somma e della sua destinazione l'osservanza del procedimento di cui al presente articolo ed ai successivi articoli 5, 6 e 7 della legge 5 aprile 1908, n. 161.

« Le annualità, comprensive di interesse e di una quota di capitale, dei mutui da concedere saranno iscritte in uno speciale articolo del bilancio della Somalia italiana insieme con le annualità del mutuo di lire 3,600,000 contratto pel riscatto della colonia, e saranno versate alla Cassa mutuante dal Ministero degli affari esteri con prelevamento sul contributo dello Stato ».

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Proseguimento della ferrovia eritrea da Asmara a Cheren » (N. 622).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proseguimento della ferrovia eritrea da Asmara a Cheren ».

Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato la somma di lire 12,540,000, occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del relativo materiale mobile.

La somministrazione della detta somma sarà fatta in entrata del bilancio dello Stato, a rate, in base al piano di esecuzione dei lavori e su richiesta del Ministero del tesoro.

Ad incominciare dall'esercizio 1911-12 sarà iscritto nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro apposito capitolo corrispondente alle somme che risulteranno dal piano dei lavori e

che verranno anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Sull'importo delle anticipazioni saranno corrisposti dallo Stato alla Cassa predetta gli interessi del 4 per cento con stanziamenti nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro.

Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il tronco di strada ferrata sarà aperto all'esercizio, la complessiva somma anticipata verrà ripartita in 35 annualità costanti, comprensive degli interessi e della quota di ammortamento. L'importo di ognuna delle annualità sarà pagato dal tesoro con stanziamenti come sopra, rivalendosi di una somma corrispondente a due quinti dell'annualità mediante riduzione del contributo dello Stato per le spese della colonia Eritrea.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

PEDOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI, *relatore*. Riferendo sopra questo disegno di legge, la Commissione di finanze ha ritenuto di dover fare all'onor. ministro qualche speciale raccomandazione. Essa approva senza riserve le spese occorrenti alla costruzione del proseguimento della linea ferroviaria da Asmara fino a Cheren; approva plaudendo al Governo che s'interessa di rendere facili le comunicazioni interne della colonia e segnatamente verso quelle regioni ad occidente dell'altipiano, nelle quali per le condizioni favorevoli del terreno si può sperare che soprattutto la coltivazione del cotone sarà per dare all'Italia assai notevoli vantaggi, viste le considerevoli estensioni che a quella coltura possono essere destinate.

Attualmente la maggiore difficoltà che si oppone allo sviluppo di quelle coltivazioni sta nel costoso e difficile trasporto al mare dei prodotti; stantechè il trasporto a dorso di camello richiede un tempo assai considerevole; senza dire che i camelli sono scarsi anche in quelle regioni e lo vanno diventando sempre più. Notate che per arrivare dalla regione del Barca a Massaua occorrono non meno di 18 giorni, e vedete quali ingenti spese di trasporto, d'un trasporto con mezzi così primitivi e lenti, vengono a gravare su quei prodotti.

Mediante la costruzione della ferrovia, quel

tempo si ridurrà a meno di una terza parte, giacchè non si impiegheranno che 5 giorni invece di 18; ossia tre giorni a dorso di camello per arrivare dalla regione del Barca fino a Cheren e quindi due giorni di ferrovia da Cheren a Massaua. Evidentemente i prodotti di quella regione potranno allora arrivare al mare in abbondanza e con limitata spesa.

Provvida quindi la nuova ferrovia, la quale è da augurarsi che in seguito e presto possa anche essere proseguita, come è già stata studiata, da Cheren ad Agordat.

Ma la Commissione di finanze ha dovuto considerare che il far giungere con facilità e con non grande spesa gli svariati prodotti dell'interno a Massaua sul mare, poco gioverà se le condizioni del porto di Massaua non saranno tali da potersi prestare ad un largo traffico.

Le condizioni di quel porto sono oggidi così poco favorevoli da risultare insufficienti anche allo scarso traffico attuale. Nè ciò basterà, chè non appena le condizioni del porto di Massaua saranno ridotte in buono e conveniente stato, occorrerà che il Governo faccia opera perchè le comunicazioni marittime tra la madre patria e la colonia siano rese più facili, più comode, più abbondanti e dirette, adibendovi vapori di maggior tonnellaggio, in maggior numero e che traffichino direttamente da Massaua ai porti del Regno, anzichè pochi e piccoli legni destinati più che altro, come sembra accada oggidi, al cabotaggio sulle coste del Mar Rosso.

La Commissione di finanze ha quindi stimato dover fare su questi argomenti, sotto forma di voti, speciali raccomandazioni all'onorevole ministro degli esteri, ed ora essa spera che l'onor. ministro potrà darle affidamenti tali da tranquillare il Senato intorno a questo problema e da assicurare che le spese che si fanno per il miglioramento delle comunicazioni interne di quella nostra colonia Eritrea non sieno rese frustranee dalle deficienze delle comunicazioni marittime tra la madre patria e la colonia stessa. (*Approvazioni*).

Presentazione di relazione.

MELÉ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELÉ, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul di-

segno di legge: « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Mele della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge: « Proseguimento della ferrovia eritrea da Asmara a Cheren ».

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Io debbo anzitutto ringraziare vivamente la Commissione di finanze per la sollecitudine con la quale ha esaminato e condotto quasi ai limiti del porto i due disegni di legge riguardanti le nostre colonie, l'uno che è stato già letto ed approvato e l'altro che stiamo ora discutendo. L'uno e l'altro sono tali che contribuiranno non poco allo sviluppo economico della Somalia e dell'Eritrea.

Ringrazio altresì la Commissione di finanze per le tre raccomandazioni che mi ha rivolto si nella relazione come nelle poche, ma importanti considerazioni fatte ora dal suo egregio relatore.

La ferrovia dall'Asmara a Cheren è certamente un notevole progresso, o, per parlare più propriamente, un notevole strumento di progresso, e facilita così l'esportazione del cotone come in genere il multiforme incremento della colonia. Certamente bisognerà che, il più presto possibile, il Governo escogiti i modi di prolungarla non soltanto, come diceva l'egregio relatore, fino ad Agordat, ma possibilmente, e d'accordo col Governo etiopico, fino alla regione del lago Tzana e al mercato di Gondar, per ragioni la cui evidenza non ha bisogno di essere dimostrata.

L'onorevole relatore si è soffermato sopra due punti molto importanti: le condizioni, cioè, del porto di Massaua e il modo come procede il servizio delle linee di navigazione tra l'Eritrea e l'Italia.

Le condizioni del porto di Massaua lasciano molto a desiderare, tanto più che il commercio va progredendo in modo tanto confortante che il movimento totale, che nel 1907 ascendeva

a 15 milioni di lire italiane, è salito nel 1910 a 27 milioni, dovuto in grandissima parte alla importazione delle cotone italiane che hanno già bandito dal mercato eritreo e, in gran parte, dal mercato abissino le loro concorrenti americane.

Appunto per la necessità e l'urgenza di provvedere al miglioramento delle condizioni del porto di Massaua, il Governo ha, nello scorso settembre, inviato a Massaua un tecnico valentissimo e ben noto, l'ingegnere Luigi, che si è già distinto in altre opere portuali.

Egli ha compilato il progetto esecutivo la cui spesa è tra il milione e mezzo e i due milioni. Adesso poi stiamo cercando di escogitare i mezzi finanziari per provvedere il più presto possibile a questo lavoro senza chiedere al Parlamento un aumento del concorso dello Stato alle spese della colonia Eritrea.

Io spero quindi che i lavori del porto di Massaua potranno essere iniziati in tempo non troppo lontano. Essi sono il complemento naturale e necessario della ferrovia e fanno parte essenziale di quel programma di sviluppo e di messa in valore della colonia Eritrea che ho avuto l'onore di esporre, tanto in questo quanto nell'altro ramo del Parlamento, e a cui l'uno e l'altro ramo del Parlamento hanno fatto favorevole accoglienza, così nelle discussioni, che hanno avuto luogo, come in quelle che non hanno avuto luogo, perché si sono riassunte in votazioni favorevoli senza discussione.

Più grave è la questione delle linee di navigazione. Esse lasciano molto a desiderare. Oggi abbiamo un viaggio di andata ed uno di ritorno ogni 28 giorni da Genova a Massaua e viceversa, fatto dalla Società sovvenzionata dei servizi marittimi con piroscafi piuttosto vecchi 2200 tonnellate lorde all'incirca. Più abbiamo un servizio settimanale da Massaua ad Aden con piccoli piroscafi. Questo servizio lasciava già a desiderare l'ultima volta che mi recai in colonia, e purtroppo non è certamente migliorato oggi; inoltre, essendo stato esteso fino al Benadir ed a Zanzibar, è diventato ancora più insufficiente, tanto che le merci rimangono sulla banchina di Massaua, nonostante che recentemente siano stati inviati a Massaua due piroscafi straordinari per rilvarle.

Ma se questa è la condizione attuale, ab-

biamo fondata speranza in un prossimo miglioramento. Io in genere sono cauto nelle previsioni ottimiste, e perciò le cirondo di tutti questi avverbi dubitativi perchè alle

lunghe promesse coll'attendere corto

preferisco l'opposto, cioè che i fatti siano migliori delle dichiarazioni e delle promesse.

Ora, la Società Veneziana per le Indie fa sperare che approderà anche al ritorno, e mi viene assicurato che vi sono in cantiere tre piroscafi di 3500 tonnellate ciascuno per sostituire gli attuali. Inoltre l'onor. relatore sa che è stato presentato alla Camera il 10 dicembre 1910 un disegno di legge che migliora sensibilmente i servizi di navigazione tra l'Italia e la colonia. Facciamo voti che l'uno e l'altro ramo del Parlamento l'approvino presto. Non mi resta quindi oggi che ripetere i ringraziamenti, con cui ho esordito, alla Commissione di finanze, perchè, se essa non avesse con tanta sollecitudine presentato le sue relazioni, avremmo perduto alcuni mesi, che, per il modo come è congegnato tutto l'andamento delle cose nell'una e nell'altra colonia, avrebbero avuto per effetto la perdita di un altro anno intero di tempo per i provvedimenti che è intenzione del Governo di attuare il più presto possibile per dare incremento e sviluppo alle due colonie della Somalia e dell'Eritrea.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Vorrei pregare l'onor. ministro degli esteri a voler interessare il Governo a mettersi d'accordo con le autorità competenti, affinché nella sistemazione del porto di Massaua, dopo gli studi fatti, non venga perduto di vista, che non deve essere considerato solamente come base di traffico, ma anche come base militare. Io credo che tutti gli apprestamenti che erano nel porto una volta e che è indispensabile siano mantenuti oggi, non esistono o siano in istato di rovina. Non esistono caserme, i moli e gli imbarcaderi o sono spariti o non servono, alle banchine non possono accostare i piroscafi. Io mi auguro che noi per molti anni ancora non abbiamo ad avere nessuna questione con gli Abissini, ma non possiamo giurarne. Se domani saremo minacciati, è indispensabile che le nostre risorse facciano capo a Massaua per essere irradiato

dove ne avremo bisogno. Il transito marittimo migliorato ci servirà per portare a Massaua quanto abbiamo bisogno, le ferrovie ci serviranno per portare in alto e nei siti di operazione il materiale e gli uomini che noi imbarcheremo, ma se i materiali che portano le navi non possono essere immediatamente sbarcati e portati via dalle banchine ci troveremo in condizioni dolorose per non dire disastrose. Io sono persuaso che il Governo non avrà dimenticato questo, sono convintissimo che il ministro degli esteri avrà provveduto, ma, ad ogni modo, ho voluto dirlo e ne faccio oggetto di speciale raccomandazione, avendo per me l'argomento una importanza grandissima.

PEDOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI, *relatore*. Ringrazio l'onor. ministro degli esteri delle assicurazioni che egli ha dato al Senato in ordine ai voti che la Commissione di finanze ha creduto di dover esprimere, tanto rispetto ai lavori necessari al porto di Massaua quanto in riguardo ai provvedimenti che si potranno prendere per migliorare le comunicazioni marittime tra l'Italia e le sue colonie.

Lo ringrazio altresì della speranza che egli lascia concepire che la ferrovia, giunta che sarà a Keren possa in non lungo volgere di tempo proseguire fino ad Agordat. Io ebbi ad indicare il punto di Agordat sapendo che gli studi fatti per la linea che ora andrebbe sino a Keren già si sono estesi a tutta la tratta Asmara-Agordat.

Meglio per certo se questa ferrovia potrà poi essere portata più oltre e d'accordo col Governo sudanese e col Governo inglese potrà essere messa in relazione con la centrale africana verso Gondar.

L'onor. ministro vorrà poi consentire che io ora mi associ al collega senatore Lamberti nel raccomandargli la questione della quale questi ha parlato. Di simile questione non fu nella relazione fatto cenno non avendosi notizie delle precise condizioni in cui il porto di Massaua è ora ridotto rispetto ai mezzi di carattere militare che un tempo colà esistevano, ed ora non vi sarebbero più.

Apprendo adesso la cosa dalla bocca del collega Lamberti il quale fu per lungo tempo laggiù in colonia e nei momenti più difficili,

mentre io non ho mai avuto, non so se dire la fortuna o la sfortuna di andare in Africa. Il senatore Lamberti, perfetto conoscitore delle condizioni locali, giudica che questi mezzi sarebbero tuttavia necessari per il caso (tolga il cielo che possa essere prossimo, speriamolo anzi remotissimo, e magari che non si verifichi mai più, ma che non è da escludere) il caso, dico, che un giorno possa risorgere il bisogno di mandare laggiù numerose truppe per operazioni militari.

In una simile ipotesi, le raccomandazioni che fa il collega Lamberti hanno indubbiamente un altissimo valore; ed ecco perchè io mi associo anche alla raccomandazione da lui fatta, sperando che l'onor. ministro degli esteri anche di questa vorrà tenere tutto il conto che merita.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. La raccomandazione fatta dal punto di vista dell'interesse militare dal senatore Lamberti e dall'onorevole relatore, è certamente di altissimo valore. Non mancherò di prendere gli opportuni accordi col mio collega della guerra; ma fin d'ora posso assicurare il senatore Lamberti che una delle opere, a cui egli accennava, cioè la banchina, fa parte del progetto dell'ingegnere Luiggi.

L'onorevole Lamberti ricorda come furono costruite alcune caserme ed alcuni degli uffici destinati a fini militari nel porto di Massaua; non gli deve quindi far meraviglia se dopo tanti anni lasciano ora molto a desiderare.

Un notevole miglioramento, dal punto di vista della difesa, è costituito dalla costruzione della ferrovia. Se nel 1896 noi avessimo avuto la ferrovia, non dico sino a Cheren, ma anche soltanto fino ad Asmara, nessuno meglio del senatore Lamberti sa quanto grande sarebbe stato, sul corso degli avvenimenti, l'effetto di un tale mezzo di trasporto.

Mi è grato poi di assicurare il Senato che, nei limiti nei quali è lecito di essere profeta, la situazione politica in Abissinia è tale da rassicurarci.

Le nostre relazioni coi capi limitrofi sono buone; le informazioni che ci pervengono da Addis-Abeba fanno ritenere che l'autorità di Ligg-Jasu si consoliderà, e che continueranno

a prevalere a quella. Corte le influenze pacifiche e favorevoli agli amichevoli rapporti con tutti i vicini dell'Abissinia.

Questo è lo stato di cose attuale.

Non è possibile di negare che in Abissinia come altrove le cose possano mutare.

Quindi, ripeto, io reputo che le raccomandazioni del senatore Lamberti e del senatore Pedotti meritano di essere tenute dal Governo in grandissima considerazione.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Ringrazio l'onor. ministro delle assicurazioni che mi ha dato.

Una delle ragioni che mi hanno spinto a parlare, trova la sua giustificazione in una frase da lui pronunciata e cioè che se nell'epoca in cui io là mi trovai fosse stata in esercizio la ferrovia che si tratta ora di portare a compimento, assai probabilmente le difficoltà che dovettero superare sarebbero state assai minori.

Certo è che, se avessi trovato in ordine tutti gli apprestamenti fatti dal compianto, allora colonnello Saletta, avrei incontrate difficoltà meno scabrose. Si dovette invece quasi tutto rifare, tutto quello che prima era stato fatto, essendo stato completamente abbandonato.

Io mi auguro che nessuno abbia mai ad averne bisogno, ma qualora il bisogno venisse, auguro che le condizioni siano differenti di quelle di allora, vale a dire che tutto ciò che può essere previsto e predisposto sia pronto al momento opportuno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Autorizzazione dell'esercizio provvisorio fino al 31 dicembre 1911 dello stato di previsione dell'entrata e della spesa della colonia Eritrea e di quello della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-1912:

| | |
|----------------------------|----|
| Senatori votanti | 92 |
| Favorevoli | 77 |
| Contrari | 15 |

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga della facoltà accordata al Governo del Re con l'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 629 - *urgenza*);

Costruzione di due carceri giudiziari, uno a Venezia, l'altro a Bari, di un sanatorio criminale a Montesarchio e di due riformatorii a Cagliari e ad Airola (N. 588);

Modificazioni alla legge 27 giugno 1909, n. 375, riguardante le pensioni agli ufficiali della Regia marina (N. 609).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Riorganizzazione del Consiglio superiore di marina. Compilazione ed approvazione di progetti di navi e dei capitolati tecnici relativi. (N. 456-A);

Provvedimenti riguardanti i sottufficiali ed i sottocapi del Corpo Reale equipaggi (N. 568);

Riduzione della ferma dei carabinieri Reali (N. 581);

Provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali (N. 596);

Stato dei sottufficiali dell'esercito (N. 597);

Modificazione alla disposizione dell'art. 4, lettera *g*, della legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia italiana (N. 623);

Proseguimento della ferrovia eritrea da Asmara a Cheren (N. 622).

III. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Sulla cittadinanza:

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni (N. 348-B);

Contributo della Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 12 luglio 1911 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.